

**PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE DELLA SOCIETÀ
CATTOLICA GESTIONE INVESTIMENTI S.P.A.
IN FAVORE DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA**
(ai sensi dell'art. 2506 del codice civile e dell'art. 2506 *-bis* del codice civile)

A

PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Gestione Investimenti Società per Azioni ("Cattolica Investimenti" o "Società Scindenda") e il Consiglio di Amministrazione di Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa ("Cattolica" o "Società Beneficiaria"), hanno redatto, ai sensi degli artt. 2506 *-bis*, 2506 *comma 2* e 2501-*ter* del codice civile, il presente progetto di scissione ("Progetto di Scissione") in relazione alla scissione parziale ("Scissione") di Cattolica Investimenti in favore della società beneficiaria preesistente Cattolica.

L'operazione segue la realizzazione della scissione parziale non proporzionale – c.d. asimmetrica – con cui la società "B.P.Vi Fondi - Società di Gestione del Risparmio per Azioni", partecipata al 50% da Cattolica, ha assegnato il 50% del proprio patrimonio (comprendente il ramo d'azienda costituito, tra l'altro, dai mandati di gestione degli attivi finanziari dell'attività Vita e Danni delle compagnie del Gruppo Cattolica Assicurazioni – esclusi gli attivi finanziari di ABC Assicura, Berica Vita e di Vicenza Life raccolti sulle reti del Gruppo Banca Popolare di Vicenza – nonché i mandati di gestione dei Fondi Pensione) in favore della società all'epoca denominata "Cattolica Immobiliare S.p.A." la quale, nell'ambito della medesima operazione, ha modificato la propria denominazione in "Cattolica Gestione Investimenti Società Per Azioni" (l'operazione complessiva "Precedente Scissione" e il compendio scisso "Ramo Precedente Scissione").

La Precedente Scissione è stata perfezionata con atto del 13 marzo 2012 a rogito della Dottoressa Francesca Boschetti, Notaio in Barbarano Vicentino, e risulta efficace dalle ore 00:01 del 1 aprile 2012.

Con l'operazione di scissione di cui al presente progetto, il ramo scisso da BPVI Fondi SGR in Cattolica Investimenti confluirà in Cattolica.

* * *

1 TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

1.1 Società Scindenda

"Cattolica Gestione Investimenti Società per Azioni", società con socio unico, con sede legale in Verona, Via Carlo Ederle 45, capitale Sociale sottoscritto e versato di Euro 400.000,00 (quattrocentomila), rappresentato da n. 400.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (Euro uno virgola zero) cadauna, iscritta al Registro delle Imprese di Verona, numero di codice fiscale 03274370232 – R.E.A. n. VR-323009, soggetta, ai sensi dell'art. 2497-*bis* del codice civile, all'attività di direzione e coordinamento di "Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa".

Il capitale sociale della Società Scindenda, alla data di predisposizione del presente progetto, è interamente detenuto dalla Società Beneficiaria.

1.2 Società Beneficiaria

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa che dalla data di efficacia della scissione e per effetto di quest'ultima assumerà il ramo d'azienda trasferito, con sede in Verona, Lungadige Cangrande 16, capitale sociale variabile, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Verona 00320160237, REA numero VR-9962; società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378 (sez. cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente); impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. n. 966 del 29 aprile 1923; iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00012; Capogruppo del Gruppo Assicurativo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 019.

2 TIPO DI SCISSIONE

La scissione parziale di cui al presente progetto si realizzerà, ai sensi dell'art. 2506 e seguenti del Codice Civile, mediante attribuzione a Cattolica del ramo d'azienda di Cattolica Investimenti indicato al successivo punto 8.

In conseguenza della scissione non è prevista alcuna variazione del capitale sociale della Società Scindenda, poiché il valore netto del compendio patrimoniale oggetto di scissione sarà imputato a decremento di altre poste del patrimonio netto della società.

3 STATUTO DELLA SOCIETÀ SCINDENDA E DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA E MODIFICHE DERIVANTI DALLA SCISSIONE

3.1 Società Scindenda

In dipendenza della Scissione, la Società Scindenda muterà la propria denominazione in "Cattolica Immobiliare" (art. 1) e il proprio oggetto sociale (art. 4), da cui verrà espunto il riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza), come successivamente modificato, nonché ai servizi accessori di cui all'art. 1, comma 6, del citato Decreto.

Il testo dello statuto della Società Scindenda, conseguente alla Scissione ed efficace dalla data di efficacia di quest'ultima, viene riportato in Allegato 1 al presente Progetto.

3.2 Società Beneficiaria

Poiché l'operazione di scissione interverrà tra due società di cui una è interamente controllata dall'altra, non si procederà a concambio di azioni né al conseguente aumento di capitale sociale della Società Beneficiaria. Lo Statuto vigente di quest'ultima, allegato sub 2A, non sarà modificato in esito all'operazione, fermo restando che potranno essere apportate all'art. 24 le eventuali modifiche conseguenti all'operazione richieste dalla normativa regolamentare vigente in relazione all'attribuzione degli elementi del patrimonio netto – tra cui anche l'eventuale avanzo/disavanzo di scissione – imputati alle gestioni danni e vita, secondo quanto disposto dal Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008.

Si segnala che l'Assemblea dei Soci di Cattolica del 21 aprile 2012 ha deliberato alcune modifiche allo Statuto sociale (allegato con evidenza delle modifiche sub 2B) che, al momento della redazione del presente progetto, risultano ancora in pendenza di autorizzazione dell'ISVAP ai sensi del regolamento ISVAP 18 febbraio 2008 n. 14 e, quindi, da iscrivere presso il Registro delle Imprese. Il nuovo testo (sub 2B) tiene conto delle ulteriori modifiche all'art. 24, conseguenti all'approvazione del bilancio 2011 e approvate dal Consiglio di Amministrazione, nei termini e per gli effetti di cui al Regolamento Isvap 11 marzo 2008 n. 17, soggette ad autorizzazione da parte di ISVAP e conseguente iscrizione al Registro delle Imprese.

L'efficacia del nuovo Statuto di Cattolica, una volta eseguitane l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, verrà comunicata alle Autorità competenti in ossequio alle vigenti norme di legge, con particolare riguardo alle disposizioni riguardanti la società con azioni quotate nei mercati regolamentati.

Sono altresì fatte salve le modifiche che dovessero essere espressamente richieste dalle Autorità di Vigilanza: tali eventuali modifiche saranno rese note secondo le vigenti normative.

4 RAPPORTO DI CONCAMBIO E CONGUAGLI IN DENARO

Non è prevista, a servizio della Scissione, alcuna emissione di nuove azioni da parte di Cattolica, in quanto la medesima detiene la totalità del capitale sociale di Cattolica Investimenti. Si ricorda in proposito il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504-ter, comma 2, c.c., richiamato dall'art. 2506-ter, comma 5, c.c..

Pertanto, non saranno emesse né assegnate azioni della Beneficiaria e l'operazione non produrrà effetti sulla composizione dell'azionariato delle società partecipanti alla Scissione. Ne consegue che non risulterà alcun rapporto di concambio, né è previsto alcun conguaglio in denaro.

L'operazione non comporta alcun diritto di recesso per gli azionisti di Cattolica.

5 EFFETTI DELLA SCISSIONE ED IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

Gli effetti della Scissione decorreranno, ai sensi dell'art.2506-quater c.c., a partire dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione, ovvero a partire dalla diversa e successiva data che sarà indicata nell'atto di scissione.

Dalla medesima data decorreranno gli effetti contabili e fiscali, con conseguente imputazione delle operazioni del compendio patrimoniale scindendo al bilancio della Società Beneficiaria.

6 TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sono previsti, in dipendenza dalla Scissione, trattamenti riservati a particolari categorie di soci e/o di possessori di titoli diversi dalle azioni, né per la Società Scindenda né per la Società Beneficiaria.

7 VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

8 ELEMENTI PATRIMONIALI

Ai sensi dell'art. 2506 bis del Codice Civile, si fornisce una descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire alla Società Beneficiaria.

Alla Società Beneficiaria sarà assegnato, nei termini e nei limiti di seguito descritti, il compendio patrimoniale della Società Scindenda comprendente il ramo d'azienda organizzato per l'esercizio dell'attività di gestione di una parte degli attivi finanziari delle società del Gruppo Cattolica ("Compendio Scindendo"). Tale ramo – che corrisponde al Ramo Precedente Scissione, acquisito con effetto dal 1 aprile 2012 – comprende le strutture ed i rapporti contrattuali a supporto dell'attività di gestione di portafogli vita e danni delle compagnie del Gruppo Cattolica, ivi comprese n. 9 risorse.

Per effetto della Scissione, la Società Beneficiaria subentrerà quindi nella titolarità dei rapporti di lavoro inerenti n° 9 dipendenti della Società Scindenda.

Resta inteso che il Compendio Scindendo sarà assegnato nella consistenza rilevata alla data di efficacia della Scissione e tenuto conto, pertanto, delle variazioni derivanti dalla dinamica operativa successiva alla data di sottoscrizione del presente Progetto di Scissione. A tal fine, sarà redatta una situazione patrimoniale aggiornata ad una data il più possibile prossima a quella di efficacia della Scissione (di seguito "Situazione Patrimoniale Aggiornata").

Eventuali differenze nella consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di Scissione daranno luogo ad apposito conguaglio attivo o passivo in denaro tra la Società Beneficiaria e la Società Scindenda, che sarà determinato dalle parti di comune accordo fra loro sulla base della Situazione Patrimoniale Aggiornata.

Sono riportati nell'Allegato 3 gli elementi patrimoniali della Società Scindenda che verranno assegnati alla Società Beneficiaria della Scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2012.

Ai sensi degli artt. 2506 ter e 2505 Cod. Civ., la scissione di una società a favore di un'altra che possiede tutte le azioni della società scindenda può essere decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, laddove ciò sia previsto dallo statuto.

Ciò premesso, in considerazione del fatto che sia lo Statuto sociale di Cattolica, all'art. 41, primo comma, lettera (i), sia lo Statuto sociale della Società Scindenda, all'art. 20, ultimo comma, attribuiscono espressamente la competenza decisionale in materia al Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 2505 Cod. Civ., ultimo comma, competerà ai rispettivi Consigli di Amministrazione assumere le deliberazioni ai sensi dell'art. 2502 Cod. Civ., applicabile alla fattispecie ai sensi del disposto di cui all'art. 2506 ter Cod. Civ..

Si precisa che l'esecuzione dell'operazione di scissione è subordinata alla preventiva autorizzazione per parte dell'ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.

Si informa che il presente Progetto, unitamente ai documenti previsti dalla vigente normativa in materia, verrà depositato ed iscritto nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Sono fatte salve eventuali variazioni, integrazioni e/o aggiornamenti, anche numerici, del presente Progetto di Scissione che fossero richiesti dalle Autorità competenti ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Allegati:

Allegato 1: Statuto sociale della Società Scindenda



Allegato 2A: Statuto sociale vigente della Società Beneficiaria

Allegato 2B: Statuto sociale della Società Beneficiaria come modificato dall'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci del 21 aprile 2012 e, relativamente all'art. 24, da delibera consiliare, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento Isvap 11 marzo 2008 n. 17, modifiche soggette ad autorizzazione da parte di ISVAP e conseguente iscrizione al Registro delle Imprese.

Allegato 3: Descrizione degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di scissione.

Verona, lì 3 maggio 2012

Cattolica Gestione Investimenti S.p.A.



(Il Presidente)

Verona, lì 15 maggio 2012

Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa



(Il Presidente)



**STATUTO DELLA SOCIETÀ
CATTOLICA GESTIONE INVESTIMENTI S.P.A.
CON SEDE LEGALE IN VERONA**

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO PROPOSTO</i>
<p style="text-align: center;">STATUTO DELLA SOCIETÀ' "CATTOLICA GESTIONE INVESTIMENTI SOCIETÀ' PER AZIONI"</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - ORGANIZZAZIONE <u>Art. 1 - Denominazione</u></p> <p>1. E' costituita una Società per Azioni denominata "CATTOLICA GESTIONE INVESTIMENTI SOCIETÀ' PER AZIONI".</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 2 - Sede</u></p> <p>1. La sede della Società è in Verona. 2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale. 3. La Società opera, in Italia e all'estero, anche tramite le proprie sedi secondarie, agenzie o rappresentanze, che potranno essere istituite e soppresse con delibera del Consiglio di Amministrazione.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art.3 - Durata</u></p> <p>1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata in seguito a deliberazione dell'Assemblea dei Soci.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art.4 - Oggetto</u></p> <p>1. La Società esercita l'attività di costruzione e gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per l'uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, anche nell'interesse di terzi. In via funzionale a quanto sopra, la Società potrà: - attuare la valutazione di beni immobili oltre che l'effettuazione,</p>	<p style="text-align: center;">STATUTO DELLA SOCIETÀ' " CATTOLICA GESTIONE INVESTIMENTI CATTOLICA IMMOBILIARE SOCIETÀ' PER AZIONI"</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - ORGANIZZAZIONE <u>Art. 1 - Denominazione</u></p> <p>1. E' costituita una Società per Azioni denominata " CATTOLICA GESTIONE INVESTIMENTI CATTOLICA IMMOBILIARE SOCIETÀ' PER AZIONI".</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 2 - Sede</u></p> <p>1. La sede della Società è in Verona. 2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale. 3. La Società opera, in Italia e all'estero, anche tramite le proprie sedi secondarie, agenzie o rappresentanze, che potranno essere istituite e soppresse con delibera del Consiglio di Amministrazione.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art.3 - Durata</u></p> <p>1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata in seguito a deliberazione dell'Assemblea dei Soci.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art.4 - Oggetto</u></p> <p>1. La Società esercita l'attività di costruzione e gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per l'uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, anche nell'interesse di terzi. In via funzionale a quanto sopra, la Società potrà: - attuare la valutazione di beni immobili oltre che l'effettuazione,</p>

A

direttamente o per mezzo di terzi, di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale e partecipare a gare d'appalto per l'esecuzione di opere pubbliche;

- svolgere l'attività di organizzazione, di gestione e di valorizzazione, nell'interesse della controllante o di società da questa controllate o partecipate, di strutture immobiliari del tipo sopra indicato. Tale attività potrà essere svolta sia direttamente che mediante commessa a terzi ovvero attraverso il mero coordinamento tecnico-finanziario dei prestatori di opere e servizi a clienti, e riguarderà sia iniziative connesse al mantenimento, alla conservazione e al miglioramento delle strutture immobiliari, sia iniziative connesse alla gestione e razionalizzazione dei servizi organizzativi delle attività in esse svolte.

A titolo meramente esplicativo e non esaustivo, l'attività del presente punto include i servizi di manutenzione, custodia, vigilanza, pulizia, gestione degli impianti e delle forniture connesse, nonché ogni ulteriore servizio necessario per il migliore utilizzo delle strutture immobiliari;

- svolgere ogni altra attività di assistenza e consulenza connessa alla acquisizione, gestione e cessione di investimenti immobiliari;

- curare l'amministrazione e la gestione in proprio e per conto di terzi di beni immobili;

- provvedere alla manutenzione, riparazione, permuta, locazione e più in generale alla valorizzazione dei beni immobili acquisiti;

direttamente o per mezzo di terzi, di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale e partecipare a gare d'appalto per l'esecuzione di opere pubbliche;

- svolgere l'attività di organizzazione, di gestione e di valorizzazione, nell'interesse della controllante o di società da questa controllate o partecipate, di strutture immobiliari del tipo sopra indicato. Tale attività potrà essere svolta sia direttamente che mediante commessa a terzi ovvero attraverso il mero coordinamento tecnico-finanziario dei prestatori di opere e servizi a clienti, e riguarderà sia iniziative connesse al mantenimento, alla conservazione e al miglioramento delle strutture immobiliari, sia iniziative connesse alla gestione e razionalizzazione dei servizi organizzativi delle attività in esse svolte.

A titolo meramente esplicativo e non esaustivo, l'attività del presente punto include i servizi di manutenzione, custodia, vigilanza, pulizia, gestione degli impianti e delle forniture connesse, nonché ogni ulteriore servizio necessario per il migliore utilizzo delle strutture immobiliari;

- svolgere ogni altra attività di assistenza e consulenza connessa alla acquisizione, gestione e cessione di investimenti immobiliari;

- curare l'amministrazione e la gestione in proprio e per conto di terzi di beni immobili;

- provvedere alla manutenzione, riparazione, permuta, locazione e più in generale alla valorizzazione dei beni immobili acquisiti;

- curare il coordinamento tecnico, finanziario ed organizzativo delle imprese in cui essa partecipa comprese le attività promozionali ad esse connesse.

2. Ferme le riserve di legge, la società potrà altresì prestare i servizi e le attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato, nonché i servizi accessori di cui all'art. 1, comma 6, del citato Decreto, esclusivamente ad imprese controllanti, controllate ovvero controllate dalla stessa controllante o ad imprese ad essa collegate, in quanto non esercitati nei confronti del pubblico.

23. In relazione all'oggetto sociale, ed in via non prevalente, la società potrà acquistare e/o sottoscrivere, detenere e amministrare, vendere partecipazioni in società di capitali ovvero in altri strumenti finanziari correlati ai beni immobili indicati al comma precedente, nonché compiere qualsiasi operazione di natura industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, inerente, utile o necessaria al conseguimento dello scopo sociale, ivi compresa la concessione di garanzie a banche o a terzi e provvedere a tutti gli atti inerenti la gestione del patrimonio sociale; in ogni caso con esclusione di ogni attività di raccolta o di collocamento del pubblico risparmio e con l'esclusione dell'esercizio professionale, nei confronti del pubblico, di qualunque attività di intermediazione in valori mobiliari o in cambi, di assunzione di partecipazioni, di consulenza finanziaria e di prestazione di garanzie in favore di terzi.

34. La società potrà compiere atti di acquisto di immobili da destinare al

- curare il coordinamento tecnico, finanziario ed organizzativo delle imprese in cui essa partecipa comprese le attività promozionali ad esse connesse.

~~2. Ferme le riserve di legge, la società potrà altresì prestare i servizi e le attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato, nonché i servizi accessori di cui all'art. 1, comma 6, del citato Decreto, esclusivamente ad imprese controllanti, controllate ovvero controllate dalla stessa controllante o ad imprese ad essa collegate, in quanto non esercitati nei confronti del pubblico.~~

32. In relazione all'oggetto sociale, ed in via non prevalente, la società potrà acquistare e/o sottoscrivere, detenere e amministrare, vendere partecipazioni in società di capitali ovvero in altri strumenti finanziari correlati ai beni immobili indicati al comma precedente, nonché compiere qualsiasi operazione di natura industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, inerente, utile o necessaria al conseguimento dello scopo sociale, ivi compresa la concessione di garanzie a banche o a terzi e provvedere a tutti gli atti inerenti la gestione del patrimonio sociale; in ogni caso con esclusione di ogni attività di raccolta o di collocamento del pubblico risparmio e con l'esclusione dell'esercizio professionale, nei confronti del pubblico, di qualunque attività di intermediazione in valori mobiliari o in cambi, di assunzione di partecipazioni, di consulenza finanziaria e di prestazione di garanzie in favore di terzi.

43. La società potrà compiere atti di acquisto di immobili da destinare al

proprio patrimonio sociale e potrà compiere, in via non prevalente o abituale bensì strumentale al suo oggetto principale, atti di vendita dei beni costituenti il proprio patrimonio sociale, volti a garantire una migliore e più proficua utilizzazione del medesimo.

Art.5 - Organizzazione

1. Il sistema di amministrazione e controllo adottato prevede la presenza di Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.

2. La società sarà condotta con i sistemi di amministrazione e controllo previsti dalla Sezione VI bis, Capo V, Titolo V del Libro V del codice civile, paragrafi nn. 2, 3 e 4.

3. Ai fini di quanto previsto dagli artt.2497 e ss. del codice civile, la società è soggetta alla attività di direzione e coordinamento da parte della "Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa", con sede in Verona.

4. La Società fa parte del gruppo assicurativo denominato "Gruppo Cattolica Assicurazioni". In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Isvap nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli amministratori della Società forniscono alla capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

TITOLO II : CAPITALE

Art.6 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 400.000,00 (Euro quattrocentomila virgola zero zero), ed è rappresentato da 400.000 (quattrocentomila) azioni ordinarie da Euro 1,00 (Euro uno virgola zero zero) cadauna.

proprio patrimonio sociale e potrà compiere, in via non prevalente o abituale bensì strumentale al suo oggetto principale, atti di vendita dei beni costituenti il proprio patrimonio sociale, volti a garantire una migliore e più proficua utilizzazione del medesimo.

Art.5 - Organizzazione

1. Il sistema di amministrazione e controllo adottato prevede la presenza di Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.

2. La società sarà condotta con i sistemi di amministrazione e controllo previsti dalla Sezione VI bis, Capo V, Titolo V del Libro V del codice civile, paragrafi nn. 2, 3 e 4.

3. Ai fini di quanto previsto dagli artt.2497 e ss. del codice civile, la società è soggetta alla attività di direzione e coordinamento da parte della "Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa", con sede in Verona.

4. La Società fa parte del gruppo assicurativo denominato "Gruppo Cattolica Assicurazioni". In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Isvap nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli amministratori della Società forniscono alla capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

TITOLO II : CAPITALE

Art.6 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 400.000,00 (Euro quattrocentomila virgola zero zero), ed è rappresentato da 400.000 (quattrocentomila) azioni ordinarie da Euro 1,00 (Euro uno virgola zero zero) cadauna.

2. In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, che dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 2438 del codice civile, le azioni di nuova emissione non potranno essere emesse ad un prezzo inferiore al loro valore nominale e dovranno essere offerte in opzione ai soci, in conformità all'art. 2441 Codice Civile, salvo le diverse previsioni di cui ai commi quarto e seguenti del medesimo articolo. Possono essere deliberati aumenti gratuiti del capitale nel rispetto dell'art.2442 del Codice Civile.

3. I soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti, anche non proporzionali, senza diritto alla restituzione delle somme versate, fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto capitale o a fondo perduto - quali esemplificativamente quelli a copertura perdite - , in conto aumento di capitale o in conto futuri aumenti di capitale. Tali versamenti saranno infruttiferi, salvo che non risulti diversamente dalle deliberazioni che ne hanno previsto il versamento.

4. La società potrà inoltre acquisire finanziamenti dai soci, anche non proporzionali, con obbligo di rimborso, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, nei casi e nei limiti consentiti dalle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art.7 - Azioni e obbligazioni

1. Ogni azione dà diritto ad un voto.
 2. Le azioni sono nominative e indivisibili secondo i termini e le modalità fissati dalle leggi vigenti.
 3. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari sottoscritti da uno degli amministratori. La sottoscrizione è valida anche mediante riproduzione

2. In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, che dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 2438 del codice civile, le azioni di nuova emissione non potranno essere emesse ad un prezzo inferiore al loro valore nominale e dovranno essere offerte in opzione ai soci, in conformità all'art. 2441 Codice Civile, salvo le diverse previsioni di cui ai commi quarto e seguenti del medesimo articolo. Possono essere deliberati aumenti gratuiti del capitale nel rispetto dell'art.2442 del Codice Civile.

3. I soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti, anche non proporzionali, senza diritto alla restituzione delle somme versate, fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto capitale o a fondo perduto - quali esemplificativamente quelli a copertura perdite - , in conto aumento di capitale o in conto futuri aumenti di capitale. Tali versamenti saranno infruttiferi, salvo che non risulti diversamente dalle deliberazioni che ne hanno previsto il versamento.

4. La società potrà inoltre acquisire finanziamenti dai soci, anche non proporzionali, con obbligo di rimborso, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, nei casi e nei limiti consentiti dalle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art.7 - Azioni e obbligazioni

1. Ogni azione dà diritto ad un voto.
 2. Le azioni sono nominative e indivisibili secondo i termini e le modalità fissati dalle leggi vigenti.
 3. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari sottoscritti da uno degli amministratori. La sottoscrizione è valida anche mediante riproduzione

meccanica della firma.

4. Il possesso e l'iscrizione delle azioni nel libro dei soci costituiscono atto di piena adesione dell'azionista allo Statuto sociale ed a tutte le deliberazioni delle Assemblee.

5. Nel rispetto dell'art. 2348 Codice Civile e nei limiti previsti nell'art. 2351 Codice Civile, sussistendo ogni altra condizione di legge e regolamentare, potranno essere emesse azioni privilegiate o comunque aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie. I titolari di azioni privilegiate hanno diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste nell'art. 2365, 1° comma, Codice Civile.

6. Ai sensi degli artt. 2410 e seguenti Codice Civile e nei limiti in essi previsti, la società potrà inoltre emettere obbligazioni, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, potrà inoltre emettere, ai sensi dell'art. 2420 bis Codice Civile, obbligazioni convertibili in azioni.

7. L'Assemblea straordinaria dei soci potrà delegare agli amministratori, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 2443 e 2420 ter Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, ovvero, sempre in una o più volte, di deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni.

Art.8 - Cessione delle azioni

1. Tutte le operazioni che abbiano per effetto il trasferimento delle azioni e/o dei diritti ad esse inerenti e/o la costituzione di diritti sulle azioni (in seguito Trasferimento) quali, in via esemplificativa e non esaustiva, la

meccanica della firma.

4. Il possesso e l'iscrizione delle azioni nel libro dei soci costituiscono atto di piena adesione dell'azionista allo Statuto sociale ed a tutte le deliberazioni delle Assemblee.

5. Nel rispetto dell'art. 2348 Codice Civile e nei limiti previsti nell'art. 2351 Codice Civile, sussistendo ogni altra condizione di legge e regolamentare, potranno essere emesse azioni privilegiate o comunque aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie. I titolari di azioni privilegiate hanno diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste nell'art. 2365, 1° comma, Codice Civile.

6. Ai sensi degli artt. 2410 e seguenti Codice Civile e nei limiti in essi previsti, la società potrà inoltre emettere obbligazioni, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, potrà inoltre emettere, ai sensi dell'art. 2420 bis Codice Civile, obbligazioni convertibili in azioni.

7. L'Assemblea straordinaria dei soci potrà delegare agli amministratori, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 2443 e 2420 ter Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, ovvero, sempre in una o più volte, di deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni.

Art.8 - Cessione delle azioni

1. Tutte le operazioni che abbiano per effetto il trasferimento delle azioni e/o dei diritti ad esse inerenti e/o la costituzione di diritti sulle azioni (in seguito Trasferimento) quali, in via esemplificativa e non esaustiva, la

vendita, la permuta, la donazione, il riporto, l'usufrutto, sono subordinate al diritto di prelazione degli altri soci, salvo i Trasferimenti a favore delle società di cui al successivo sesto comma.

2. Il socio che intenda effettuare un Trasferimento dovrà farne offerta (in seguito Offerta), a parità di condizioni, agli altri soci, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ne darà immediata comunicazione agli altri soci, contenente copia del contratto vincolante o l'offerta irrevocabile, seppur sottoposti alla condizione del mancato esercizio della prelazione, in base al quale il terzo contraente o offerente si obbliga ad effettuare il Trasferimento. Tale contratto o offerta dovrà in ogni caso contenere l'indicazione del numero di azioni e/o diritti oggetto del Trasferimento, il corrispettivo unitario e complessivo, il nominativo del o dei cessionari, i tempi del Trasferimento e le modalità di pagamento del corrispettivo, le eventuali garanzie ed ogni altro ulteriore elemento essenziale.

3. I soci cui sia stata indirizzata l'Offerta dovranno comunicare la propria accettazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà essere spedita al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al socio cedente, nel termine di decadenza di giorni 30 di calendario dal ricevimento dell'Offerta. L'esercizio del diritto dovrà riferirsi alla totalità delle azioni e/o diritti oggetto del Trasferimento. Il diritto di prelazione spetta ai soci in misura proporzionale alle azioni possedute. Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato da taluno dei soci,

vendita, la permuta, la donazione, il riporto, l'usufrutto, sono subordinate al diritto di prelazione degli altri soci, salvo i Trasferimenti a favore delle società di cui al successivo sesto comma.

2. Il socio che intenda effettuare un Trasferimento dovrà farne offerta (in seguito Offerta), a parità di condizioni, agli altri soci, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ne darà immediata comunicazione agli altri soci, contenente copia del contratto vincolante o l'offerta irrevocabile, seppur sottoposti alla condizione del mancato esercizio della prelazione, in base al quale il terzo contraente o offerente si obbliga ad effettuare il Trasferimento. Tale contratto o offerta dovrà in ogni caso contenere l'indicazione del numero di azioni e/o diritti oggetto del Trasferimento, il corrispettivo unitario e complessivo, il nominativo del o dei cessionari, i tempi del Trasferimento e le modalità di pagamento del corrispettivo, le eventuali garanzie ed ogni altro ulteriore elemento essenziale.

3. I soci cui sia stata indirizzata l'Offerta dovranno comunicare la propria accettazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà essere spedita al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al socio cedente, nel termine di decadenza di giorni 30 di calendario dal ricevimento dell'Offerta. L'esercizio del diritto dovrà riferirsi alla totalità delle azioni e/o diritti oggetto del Trasferimento. Il diritto di prelazione spetta ai soci in misura proporzionale alle azioni possedute. Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato da taluno dei soci,

esso verrà attribuito in accrescimento a quei soci che hanno esercitato il proprio diritto di prelazione, in misura proporzionale allo stesso e così via sino all'eventuale esercizio della prelazione sulla totalità delle azioni e/o diritti oggetto del Trasferimento.

4. L'esecuzione del pagamento e il perfezionamento del Trasferimento avente ad oggetto azioni e/o diritti dovrà avvenire entro la scadenza del ventesimo giorno dalla data di ricevimento della comunicazione dell'accettazione, ovvero del ventesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di ogni necessaria autorizzazione al perfezionamento del Trasferimento da parte delle autorità competenti che sia richiesta da ogni applicabile disposizione di legge o regolamentare.

5. Ove il Trasferimento non abbia titolo in una compravendita, il prezzo verrà determinato, in assenza di accordo tra le parti, da un Valutatore nominato con le modalità previste al successivo comma 7.

6. In deroga a quanto sopra previsto, i Trasferimenti possono essere effettuati liberamente, ove essi avvengano in favore di società direttamente o indirettamente controllate dal socio che vi proceda, o che tale socio direttamente o indirettamente controllino, o che siano direttamente o indirettamente controllate dalla società controllante tale socio. Per controllate si intendono le società indicate al numero 1) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile. La facoltà di eseguire liberamente il Trasferimento di cui al presente comma, senza offerta di prelazione, è espressamente condizionata a che la società controllata o controllante in favore della quale venga eseguito il Trasferimento si obblighi, ove per

esso verrà attribuito in accrescimento a quei soci che hanno esercitato il proprio diritto di prelazione, in misura proporzionale allo stesso e così via sino all'eventuale esercizio della prelazione sulla totalità delle azioni e/o diritti oggetto del Trasferimento.

4. L'esecuzione del pagamento e il perfezionamento del Trasferimento avente ad oggetto azioni e/o diritti dovrà avvenire entro la scadenza del ventesimo giorno dalla data di ricevimento della comunicazione dell'accettazione, ovvero del ventesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di ogni necessaria autorizzazione al perfezionamento del Trasferimento da parte delle autorità competenti che sia richiesta da ogni applicabile disposizione di legge o regolamentare.

5. Ove il Trasferimento non abbia titolo in una compravendita, il prezzo verrà determinato, in assenza di accordo tra le parti, da un Valutatore nominato con le modalità previste al successivo comma 7.

6. In deroga a quanto sopra previsto, i Trasferimenti possono essere effettuati liberamente, ove essi avvengano in favore di società direttamente o indirettamente controllate dal socio che vi proceda, o che tale socio direttamente o indirettamente controllino, o che siano direttamente o indirettamente controllate dalla società controllante tale socio. Per controllate si intendono le società indicate al numero 1) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile. La facoltà di eseguire liberamente il Trasferimento di cui al presente comma, senza offerta di prelazione, è espressamente condizionata a che la società controllata o controllante in favore della quale venga eseguito il Trasferimento si obblighi, ove per

qualsiasi motivo cessi la situazione di controllo, a ritrasferire alla propria cedente le partecipazioni e quest'ultima si obblighi a riacquistarle.

7. Nel caso i soci destinatari dell'Offerta, che dichiarino di voler esercitare il diritto di prelazione, non concordino sul prezzo, la procedura di cui sopra rimarrà sospesa e la soluzione della controversia sarà rimessa ad una società o un professionista (nel seguito, il "Valutatore") con specifiche competenze di valutazione nel settore immobiliare, scelto di comune accordo dalle parti o, in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Verona su richiesta anche di un solo socio. Il Valutatore dovrà far pervenire il risultato della sua valutazione entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dell'incarico o nel maggior tempo che la società considererà strettamente necessario per raggiungere la propria determinazione. Il prezzo a cui effettuare il Trasferimento sarà il minore fra quello determinato dal Valutatore e quello indicato nell'Offerta. Tuttavia, qualora il prezzo così determinato risultasse inferiore al prezzo indicato nell'Offerta, il socio che l'abbia formulata potrà, in via alternativa, accettare tale prezzo inferiore oppure decidere di non perfezionare il Trasferimento. Il costo della valutazione di tale società o professionista sarà sostenuto dalla parte che ne ha chiesto l'intervento.

8. Qualora non sia esercitata, in tutto o in parte, la prelazione in relazione a un Trasferimento comunicato, tale Trasferimento dovrà essere perfezionato entro e non oltre 6 mesi dalla scadenza del termine di cui al terzo comma. Qualora, successivamente al decorso di

qualsiasi motivo cessi la situazione di controllo, a ritrasferire alla propria cedente le partecipazioni e quest'ultima si obblighi a riacquistarle.

7. Nel caso i soci destinatari dell'Offerta, che dichiarino di voler esercitare il diritto di prelazione, non concordino sul prezzo, la procedura di cui sopra rimarrà sospesa e la soluzione della controversia sarà rimessa ad una società o un professionista (nel seguito, il "Valutatore") con specifiche competenze di valutazione nel settore immobiliare, scelto di comune accordo dalle parti o, in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Verona su richiesta anche di un solo socio. Il Valutatore dovrà far pervenire il risultato della sua valutazione entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dell'incarico o nel maggior tempo che la società considererà strettamente necessario per raggiungere la propria determinazione. Il prezzo a cui effettuare il Trasferimento sarà il minore fra quello determinato dal Valutatore e quello indicato nell'Offerta. Tuttavia, qualora il prezzo così determinato risultasse inferiore al prezzo indicato nell'Offerta, il socio che l'abbia formulata potrà, in via alternativa, accettare tale prezzo inferiore oppure decidere di non perfezionare il Trasferimento. Il costo della valutazione di tale società o professionista sarà sostenuto dalla parte che ne ha chiesto l'intervento.

8. Qualora non sia esercitata, in tutto o in parte, la prelazione in relazione a un Trasferimento comunicato, tale Trasferimento dovrà essere perfezionato entro e non oltre 6 mesi dalla scadenza del termine di cui al terzo comma. Qualora, successivamente al decorso di



tale periodo, il socio intendesse procedere comunque al medesimo Trasferimento, pur alle medesime condizioni già fatte oggetto dell'Offerta, dovrà procedere a nuova Offerta secondo quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo.

Art.9 - Recesso

1. Il recesso è consentito nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Non è consentito il recesso ai soci assenti, astenuti o dissenzienti rispetto alle deliberazioni relative a:
i) proroga della durata della Società;
ii) introduzione, rimozione e modificazione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO III : ASSEMBLEE

Art.10 - Effetti delle deliberazioni assembleari

1. L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

Art. 11 - Competenze

1. L'Assemblea dei soci è competente a deliberare in sede ordinaria su tutte le materie di cui all'art. 2364 Codice Civile e sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto.

2. L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle materie di cui all'art. 2365 Codice Civile, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dal termine dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio, ovvero entro 180 giorni, ove sussistano particolari esigenze quali quelle previste dalla

tale periodo, il socio intendesse procedere comunque al medesimo Trasferimento, pur alle medesime condizioni già fatte oggetto dell'Offerta, dovrà procedere a nuova Offerta secondo quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo.

Art.9 - Recesso

1. Il recesso è consentito nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Non è consentito il recesso ai soci assenti, astenuti o dissenzienti rispetto alle deliberazioni relative a:
i) proroga della durata della Società;
ii) introduzione, rimozione e modificazione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO III : ASSEMBLEE

Art.10 - Effetti delle deliberazioni assembleari

1. L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

Art. 11 - Competenze

1. L'Assemblea dei soci è competente a deliberare in sede ordinaria su tutte le materie di cui all'art. 2364 Codice Civile e sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto.

2. L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle materie di cui all'art. 2365 Codice Civile, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dal termine dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio, ovvero entro 180 giorni, ove sussistano particolari esigenze quali quelle previste dalla

legge.

Art.12 - Convocazioni

1. L'Assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso potrà contenere anche l'indicazione del giorno fissato per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.

2. L'avviso di convocazione, in deroga al secondo comma dell'art. 2366 Codice Civile, ove non sia espressamente richiesta dal Consiglio la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sarà comunicato ai soci, con preavviso di almeno quattordici giorni rispetto alla data fissata per l'Assemblea, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o in altra forma (facsimile o posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. L'Assemblea potrà essere convocata sia presso la sede della Società, sia in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia.

4. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata in qualunque tempo, su iniziativa del Consiglio o di almeno due membri del Collegio Sindacale.

5. Ai sensi dell'art. 2366 quarto comma del codice civile, in mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli Amministratori e dei componenti il Collegio Sindacale in carica. In tale ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti gli organi amministrativi o di controllo non presenti.

Art. 13 - Quorum costitutivi e

legge.

Art.12 - Convocazioni

1. L'Assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso potrà contenere anche l'indicazione del giorno fissato per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.

2. L'avviso di convocazione, in deroga al secondo comma dell'art. 2366 Codice Civile, ove non sia espressamente richiesta dal Consiglio la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sarà comunicato ai soci, con preavviso di almeno quattordici giorni rispetto alla data fissata per l'Assemblea, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o in altra forma (facsimile o posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. L'Assemblea potrà essere convocata sia presso la sede della Società, sia in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia.

4. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata in qualunque tempo, su iniziativa del Consiglio o di almeno due membri del Collegio Sindacale.

5. Ai sensi dell'art. 2366 quarto comma del codice civile, in mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli Amministratori e dei componenti il Collegio Sindacale in carica. In tale ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti gli organi amministrativi o di controllo non presenti.

Art. 13 - Quorum costitutivi e

deliberativi

1. L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, si costituisce e delibera a norma di quanto dispongono gli artt.2368 e 2369 cod. civ.

Art.14. - Intervento in Assemblea

1. Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

2. I Soci che intendono partecipare all'Assemblea, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e ad votare, debbono esibire, all'atto dell'Assemblea, le azioni o la certificazione bancaria emessa da una delle banche indicate nell'avviso di convocazione attestante il deposito, presso la stessa banca, delle azioni.

Le azioni custodite presso la sede della Società si intendono depositate ai fini della legittimazione alla partecipazione e votazione in Assemblea.

3. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

4. L'intervento in Assemblea può avvenire anche presso luoghi contigui e/o lontani, audio o video collegati tramite idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento tra i soci. In particolare, è necessario che sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza: accertare l'identità e la

deliberativi

1. L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, si costituisce e delibera a norma di quanto dispongono gli artt.2368 e 2369 cod. civ.

Art.14. - Intervento in Assemblea

1. Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

2. I Soci che intendono partecipare all'Assemblea, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e ad votare, debbono esibire, all'atto dell'Assemblea, le azioni o la certificazione bancaria emessa da una delle banche indicate nell'avviso di convocazione attestante il deposito, presso la stessa banca, delle azioni.

Le azioni custodite presso la sede della Società si intendono depositate ai fini della legittimazione alla partecipazione e votazione in Assemblea.

3. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

4. L'intervento in Assemblea può avvenire anche presso luoghi contigui e/o lontani, audio o video collegati tramite idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento tra i soci. In particolare, è necessario che sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza: accertare l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione. Deve inoltre essere consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione ed agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. Nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) devono essere indicati i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

6. I Soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta nel rispetto della normativa vigente.

Art.15 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece e nell'ordine, da uno dei Vice Presidenti o da uno degli Amministratori Delegati espressamente designato dall'Assemblea, oppure, in mancanza delle persone sopra nominate, da persona eletta dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea nomina, su proposta del presidente, un segretario, anche non socio, e, occorrendo, due scrutatori scelti tra i soci intervenuti o fra i sindaci.

3. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

4. Il presidente dell'Assemblea ne verifica la regolare costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento stabilendo altresì le modalità delle votazioni, che dovranno comunque aver

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione. Deve inoltre essere consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione ed agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. Nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) devono essere indicati i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

6. I Soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta nel rispetto della normativa vigente.

Art.15 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece e nell'ordine, da uno dei Vice Presidenti o da uno degli Amministratori Delegati espressamente designato dall'Assemblea, oppure, in mancanza delle persone sopra nominate, da persona eletta dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea nomina, su proposta del presidente, un segretario, anche non socio, e, occorrendo, due scrutatori scelti tra i soci intervenuti o fra i sindaci.

3. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

4. Il presidente dell'Assemblea ne verifica la regolare costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento stabilendo altresì le modalità delle votazioni, che dovranno comunque aver

luogo in modo palese, e ne accerta i risultati. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto secondo le modalità e nei termini previsti dalle vigenti normative e sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato dall'Assemblea. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO IV : AMMINISTRAZIONE

Art.16 - Nomina del Consiglio di Amministrazione

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di cinque ad un massimo di diciotto, scelti anche fra non soci, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina il numero.

2. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Nel silenzio circa la durata in carica, la nomina si intende effettuata per tre esercizi.

3. Gli amministratori non possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, eccezion fatta per gli incarichi ricoperti nelle società controllanti, anche in forma congiunta, loro controllate e controllate dalla Società nonché in società legate da rapporti di collegamento.

4. L'Assemblea delibera il compenso

luogo in modo palese, e ne accerta i risultati. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto secondo le modalità e nei termini previsti dalle vigenti normative e sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato dall'Assemblea. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO IV : AMMINISTRAZIONE

Art.16 - Nomina del Consiglio di Amministrazione

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di cinque ad un massimo di diciotto, scelti anche fra non soci, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina il numero.

2. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Nel silenzio circa la durata in carica, la nomina si intende effettuata per tre esercizi.

3. Gli amministratori non possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, eccezion fatta per gli incarichi ricoperti nelle società controllanti, anche in forma congiunta, loro controllate e controllate dalla Società nonché in società legate da rapporti di collegamento.

4. L'Assemblea delibera il compenso

complessivo annuo e/o la medaglia di presenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, che resteranno invariati sino a diversa disposizione assembleare. Il compenso sarà ripartito tra gli aventi diritto nelle proporzioni che saranno stabilite dal Consiglio stesso nel rispetto di quanto stabilito nel comma 5.

5. In caso di conferimento ad alcuni amministratori di particolari cariche, sono fatte salve le attribuzioni di cui all'art. 2389, terzo comma, del codice civile.

6. Agli Amministratori spetta, oltre ai compensi determinati ai sensi dei commi precedenti e al rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio in misura fissa convenzionale - una medaglia di presenza il cui importo sarà determinato dall'Assemblea, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e per ogni altro particolare incarico ad essi affidato.

7. Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà tempestivamente alla sostituzione dei membri dimissionari o mancanti nei modi prescritti dall'art. 2386 del Codice Civile. Gli amministratori nominati dall'Assemblea dei soci in sostituzione di quelli venuti a mancare durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Art. 17 - Organi del Consiglio di
Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta degli Amministratori in carica, elegge tra i propri membri, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea e comunque nel caso venga

complessivo annuo e/o la medaglia di presenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, che resteranno invariati sino a diversa disposizione assembleare. Il compenso sarà ripartito tra gli aventi diritto nelle proporzioni che saranno stabilite dal Consiglio stesso nel rispetto di quanto stabilito nel comma 5.

5. In caso di conferimento ad alcuni amministratori di particolari cariche, sono fatte salve le attribuzioni di cui all'art. 2389, terzo comma, del codice civile.

6. Agli Amministratori spetta, oltre ai compensi determinati ai sensi dei commi precedenti e al rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio in misura fissa convenzionale - una medaglia di presenza il cui importo sarà determinato dall'Assemblea, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e per ogni altro particolare incarico ad essi affidato.

7. Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà tempestivamente alla sostituzione dei membri dimissionari o mancanti nei modi prescritti dall'art. 2386 del Codice Civile. Gli amministratori nominati dall'Assemblea dei soci in sostituzione di quelli venuti a mancare durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Art. 17 - Organi del Consiglio di
Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta degli Amministratori in carica, elegge tra i propri membri, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea e comunque nel caso venga

meno la persona designata dall'Assemblea, il Presidente e, occorrendo, uno o più Vice-Presidenti.

2. A tal fine, qualora l'Assemblea non avesse provveduto alla nomina e in ogni caso di cessazione dalla carica del Presidente, il Consiglio si riunirà entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea, o della cessazione dalla carica, su convocazione nell'ordine, del Vice Presidente più anziano per età ovvero, in mancanza, del Consigliere più anziano per età ovvero del Presidente del Collegio Sindacale.

3. Salva diversa deliberazione, il Presidente e i Vice-Presidenti resteranno in carica sino al termine del loro mandato quali amministratori.

4. Il Consiglio nomina un Segretario anche all'infuori dei suoi componenti.

Art. 18 - Organi delegati dal Consiglio

di Amministrazione

1. Il Consiglio, nell'osservanza dei limiti di legge, può:

- 1) istituire un Comitato Esecutivo, definendone altresì la composizione;
- 2) nominare uno o più Amministratori Delegati;

delegando agli stessi gli opportuni poteri e determinando altresì i limiti della delega nonché le eventuali modalità di esercizio. Il Consiglio può peraltro impartire in qualsiasi momento direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

2. Gli organi delegati, ove nominati, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, in forma scritta e/o orale, in occasione delle sedute del Consiglio stesso e comunque almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o

meno la persona designata dall'Assemblea, il Presidente e, occorrendo, uno o più Vice-Presidenti.

2. A tal fine, qualora l'Assemblea non avesse provveduto alla nomina e in ogni caso di cessazione dalla carica del Presidente, il Consiglio si riunirà entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea, o della cessazione dalla carica, su convocazione nell'ordine, del Vice Presidente più anziano per età ovvero, in mancanza, del Consigliere più anziano per età ovvero del Presidente del Collegio Sindacale.

3. Salva diversa deliberazione, il Presidente e i Vice-Presidenti resteranno in carica sino al termine del loro mandato quali amministratori.

4. Il Consiglio nomina un Segretario anche all'infuori dei suoi componenti.

Art. 18 - Organi delegati dal Consiglio

di Amministrazione

1. Il Consiglio, nell'osservanza dei limiti di legge, può:

- 1) istituire un Comitato Esecutivo, definendone altresì la composizione;
- 2) nominare uno o più Amministratori Delegati;

delegando agli stessi gli opportuni poteri e determinando altresì i limiti della delega nonché le eventuali modalità di esercizio. Il Consiglio può peraltro impartire in qualsiasi momento direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

2. Gli organi delegati, ove nominati, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, in forma scritta e/o orale, in occasione delle sedute del Consiglio stesso e comunque almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o

caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

3. Al comitato esecutivo si applicano le disposizioni di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Rappresentanza della Società

1. La firma e la rappresentanza sociale generale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente ed agli amministratori delegati nell'ambito delle deleghe. In caso di più Vice Presidenti la rappresentanza spetterà al più anziano per età.

2. Essi, anche su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potranno nominare e revocare procuratori e mandatari "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti, conferendo a detti procuratori e mandatari anche l'uso della firma sociale.

3. Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale, con pari facoltà disgiunte, dal Presidente ovvero dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha in modo esclusivo la competenza della gestione, ordinaria e straordinaria, dell'impresa ed è investito dei più ampi poteri essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea dei soci.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge ed a quelle previste in altre parti del presente

caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

3. Al comitato esecutivo si applicano le disposizioni di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Rappresentanza della Società

1. La firma e la rappresentanza sociale generale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente ed agli amministratori delegati nell'ambito delle deleghe. In caso di più Vice Presidenti la rappresentanza spetterà al più anziano per età.

2. Essi, anche su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potranno nominare e revocare procuratori e mandatari "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti, conferendo a detti procuratori e mandatari anche l'uso della firma sociale.

3. Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale, con pari facoltà disgiunte, dal Presidente ovvero dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha in modo esclusivo la competenza della gestione, ordinaria e straordinaria, dell'impresa ed è investito dei più ampi poteri essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea dei soci.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge ed a quelle previste in altre parti del presente

A

Statuto, sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, e quindi non delegabili, le decisioni concernenti:

- a) i piani strategici, industriali e finanziari della società;
- b) la nomina del Direttore Generale, la determinazione dei suoi poteri e del relativo trattamento economico, nonché la nomina degli altri Dirigenti e la determinazione del loro trattamento economico;
- c) le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento a quelle con parti correlate;
- d) l'acquisto, l'alienazione, la permuta di beni immobili, la costituzione, modificazione, estinzione di diritti reali di godimento o garanzia;
- e) l'acquisto e la cessione di partecipazioni per finalità diverse dalla negoziazione;
- f) la nomina di rappresentanti esteri indicandone i poteri e le funzioni, il tutto nel rispetto della legge e dei regolamenti dei rispettivi Stati;
- g) le deliberazioni riguardanti gli atti giudiziari attivi e passivi che esulano dall'ordinaria Amministrazione.

3. Competono inoltre al Consiglio le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis e la scissione nei casi previsti dall'art.2506-ter del codice civile, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio e gli adeguamenti dello statuto previsti da disposizioni normative.

Art. 21 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, convocate ogni qualvolta il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice

Statuto, sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, e quindi non delegabili, le decisioni concernenti:

- a) i piani strategici, industriali e finanziari della società;
- b) la nomina del Direttore Generale, la determinazione dei suoi poteri e del relativo trattamento economico, nonché la nomina degli altri Dirigenti e la determinazione del loro trattamento economico;
- c) le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento a quelle con parti correlate;
- d) l'acquisto, l'alienazione, la permuta di beni immobili, la costituzione, modificazione, estinzione di diritti reali di godimento o garanzia;
- e) l'acquisto e la cessione di partecipazioni per finalità diverse dalla negoziazione;
- f) la nomina di rappresentanti esteri indicandone i poteri e le funzioni, il tutto nel rispetto della legge e dei regolamenti dei rispettivi Stati;
- g) le deliberazioni riguardanti gli atti giudiziari attivi e passivi che esulano dall'ordinaria Amministrazione.

3. Competono inoltre al Consiglio le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis e la scissione nei casi previsti dall'art.2506-ter del codice civile, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio e gli adeguamenti dello statuto previsti da disposizioni normative.

Art. 21 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, convocate ogni qualvolta il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice

<p>Presidente più anziano per età lo riterranno opportuno nell'interesse della Società, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, si terranno presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione del Consiglio di Amministrazione può altresì essere effettuata, previa informazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due membri effettivi del Collegio Sindacale.</p> <p>2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può essere inviata con preavviso di almeno due giorni. Il Consiglio di Amministrazione si riterrà validamente costituito, anche in mancanza delle suddette formalità, con la presenza di tutti gli amministratori in carica e di tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale. Nell'ambito delle competenze attribuite, per la validità delle sedute non è necessaria la preventiva fissazione dell'ordine del giorno.</p> <p>3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio stesso, o in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine dal Vice-Presidente più anziano per età o dal Consigliere più anziano per età presente.</p> <p>4. Compete al presidente della riunione coordinare i lavori del Consiglio e provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite a tutti gli amministratori e sindaci.</p> <p>5. Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i</p>	<p>Presidente più anziano per età lo riterranno opportuno nell'interesse della Società, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, si terranno presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione del Consiglio di Amministrazione può altresì essere effettuata, previa informazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due membri effettivi del Collegio Sindacale.</p> <p>2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può essere inviata con preavviso di almeno due giorni. Il Consiglio di Amministrazione si riterrà validamente costituito, anche in mancanza delle suddette formalità, con la presenza di tutti gli amministratori in carica e di tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale. Nell'ambito delle competenze attribuite, per la validità delle sedute non è necessaria la preventiva fissazione dell'ordine del giorno.</p> <p>3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio stesso, o in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine dal Vice-Presidente più anziano per età o dal Consigliere più anziano per età presente.</p> <p>4. Compete al presidente della riunione coordinare i lavori del Consiglio e provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite a tutti gli amministratori e sindaci.</p> <p>5. Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i</p>
---	---

partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

6. Il Consiglio di Amministrazione si costituisce e delibera a norma di quanto dispone l' art.2388 cod. civ. ; tuttavia, in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove presente alla seduta.

7. Le deliberazioni del Consiglio saranno raccolte in processi verbali che, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, saranno sottoscritti da chi ha presieduto la seduta e da chi ha svolto la funzione di Segretario.

Art. 22 - Informativa al Collegio
Sindacale

1. Il Consiglio di Amministrazione, anche tramite gli Amministratori Delegati eventualmente designati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle Società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in cui sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti il Consiglio stesso ovvero influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione, in forma scritta od orale, viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e/o di quelle del Comitato Esecutivo, ove presente, e comunque con

partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

6. Il Consiglio di Amministrazione si costituisce e delibera a norma di quanto dispone l' art.2388 cod. civ. ; tuttavia, in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove presente alla seduta.

7. Le deliberazioni del Consiglio saranno raccolte in processi verbali che, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, saranno sottoscritti da chi ha presieduto la seduta e da chi ha svolto la funzione di Segretario.

Art. 22 - Informativa al Collegio
Sindacale

1. Il Consiglio di Amministrazione, anche tramite gli Amministratori Delegati eventualmente designati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle Società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in cui sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti il Consiglio stesso ovvero influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione, in forma scritta od orale, viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e/o di quelle del Comitato Esecutivo, ove presente, e comunque con

periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 23 - Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche non dipendente.

2. In tal caso e salvo diversa deliberazione, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, ove presente, del Comitato Esecutivo, nonché l'ordinaria Amministrazione della Società, sono affidate al Direttore Generale.

3. Conseguentemente, per gli atti di cui sopra, la firma sociale spetta al Direttore Generale, il quale può delegarla, in forma singola od abbinata, a Dirigenti od Impiegati, tutti designati dal Consiglio di Amministrazione. Gli Impiegati tuttavia potranno firmare solo congiuntamente ad un Dirigente. I Dirigenti e gli Impiegati potranno essere scelti anche nell'ambito della Capogruppo o delle altre Società dalla stessa controllate.

4. Il Direttore Generale può essere chiamato ad assistere alle Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, nonché alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ed essere sentito, su richiesta di chi presiede la seduta, sulle materie oggetto di trattazione.

TITOLO V : CONTROLLO SOCIALE

Art.24 - Controllo contabile

1. Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione iscritta all'albo tenuto da CONSOB ai sensi dell'art. 161 del d.lgs. 58/1998.

2. L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci la

periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 23 - Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche non dipendente.

2. In tal caso e salvo diversa deliberazione, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, ove presente, del Comitato Esecutivo, nonché l'ordinaria Amministrazione della Società, sono affidate al Direttore Generale.

3. Conseguentemente, per gli atti di cui sopra, la firma sociale spetta al Direttore Generale, il quale può delegarla, in forma singola od abbinata, a Dirigenti od Impiegati, tutti designati dal Consiglio di Amministrazione. Gli Impiegati tuttavia potranno firmare solo congiuntamente ad un Dirigente. I Dirigenti e gli Impiegati potranno essere scelti anche nell'ambito della Capogruppo o delle altre Società dalla stessa controllate.

4. Il Direttore Generale può essere chiamato ad assistere alle Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, nonché alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ed essere sentito, su richiesta di chi presiede la seduta, sulle materie oggetto di trattazione.

TITOLO V : CONTROLLO SOCIALE

Art.24 - Controllo contabile

1. Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione iscritta all'albo tenuto da CONSOB ai sensi dell'art. 161 del d.lgs. 58/1998.

2. L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci la

HA

quale ne determinerà il corrispettivo per tutta la durata del mandato; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato.

3. L'attività svolta è documentata in un apposito libro tenuto, a cura della società di revisione, presso la sede della Società.

Art. 25 - Collegio Sindacale -
Composizione e nomina

1. L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci Effettivi, e designando altresì tra essi il Presidente del Collegio Sindacale. L'Assemblea provvede inoltre a designare due Sindaci Supplenti.

2. Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

3. Ai Sindaci compete oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 26 - Collegio Sindacale - Riunioni

1. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti.

2. Le riunioni del Collegio possono anche essere tenute in audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

quale ne determinerà il corrispettivo per tutta la durata del mandato; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato.

3. L'attività svolta è documentata in un apposito libro tenuto, a cura della società di revisione, presso la sede della Società.

Art. 25 - Collegio Sindacale -
Composizione e nomina

1. L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci Effettivi, e designando altresì tra essi il Presidente del Collegio Sindacale. L'Assemblea provvede inoltre a designare due Sindaci Supplenti.

2. Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

3. Ai Sindaci compete oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 26 - Collegio Sindacale - Riunioni

1. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti.

2. Le riunioni del Collegio possono anche essere tenute in audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

<p>TITOLO VI : BILANCIO ED UTILI</p> <p><u>Art.27 - Esercizio sociale</u></p> <p>1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del progetto di bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile.</p> <p><u>Art.28 - Riserve</u></p> <p>1. Oltre alla riserva legale si possono costituire altre riserve straordinarie e speciali.</p> <p><u>Art.29 - Utile di esercizio e dividendi</u></p> <p>1. La distribuzione degli utili dell'esercizio, dedotta una quota del 5% da destinare a riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto almeno un quinto del capitale sociale, è deliberata dall'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 2433 del codice civile.</p> <p>2. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2433 bis del codice civile, la Società potrà deliberare nei limiti e con le procedure di legge la distribuzione di acconti sui dividendi.</p> <p>3. L'Assemblea dei soci può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate. Non possono essere distribuiti utili se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo e/o ripristinati i limiti di capitale per le obbligazioni in circolazione.</p> <p>4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio successivo al giorno in cui diventano esigibili, si prescriveranno a favore della Società.</p>	<p>TITOLO VI : BILANCIO ED UTILI</p> <p><u>Art.27 - Esercizio sociale</u></p> <p>1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del progetto di bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile.</p> <p><u>Art.28 - Riserve</u></p> <p>1. Oltre alla riserva legale si possono costituire altre riserve straordinarie e speciali.</p> <p><u>Art.29 - Utile di esercizio e dividendi</u></p> <p>1. La distribuzione degli utili dell'esercizio, dedotta una quota del 5% da destinare a riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto almeno un quinto del capitale sociale, è deliberata dall'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 2433 del codice civile.</p> <p>2. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2433 bis del codice civile, la Società potrà deliberare nei limiti e con le procedure di legge la distribuzione di acconti sui dividendi.</p> <p>3. L'Assemblea dei soci può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate. Non possono essere distribuiti utili se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo e/o ripristinati i limiti di capitale per le obbligazioni in circolazione.</p> <p>4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio successivo al giorno in cui diventano esigibili, si prescriveranno a favore della Società.</p>
<p>TITOLO VII :SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'</p> <p><u>Art.30 - Cause di scioglimento</u></p> <p>1. La società si scioglie per le cause indicate all'art. 2484 del codice civile e per ogni altra causa prevista dalle norme di legge ad essa</p>	<p>TITOLO VII :SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'</p> <p><u>Art.30 - Cause di scioglimento</u></p> <p>1. La società si scioglie per le cause indicate all'art. 2484 del codice civile e per ogni altra causa prevista dalle norme di legge ad essa</p>

A

<p>applicabili in relazione al suo settore di attività.</p> <p><u>Art.31 - Liquidazione</u></p> <p>1. Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società l'Assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.</p> <p>2. La nomina dei liquidatori comporta la cessazione dalla carica degli amministratori.</p> <p>3. Eseguita la liquidazione, il patrimonio sociale sarà ripartito tra i soci, in proporzione alle azioni possedute.</p> <p>TITOLO VIII : DISPOSIZIONI FINALI</p> <p><u>Art.32 - Rinvio alle norme di legge</u></p> <p>1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, sono richiamate le norme di legge.</p>	<p>applicabili in relazione al suo settore di attività.</p> <p><u>Art.31 - Liquidazione</u></p> <p>1. Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società l'Assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.</p> <p>2. La nomina dei liquidatori comporta la cessazione dalla carica degli amministratori.</p> <p>3. Eseguita la liquidazione, il patrimonio sociale sarà ripartito tra i soci, in proporzione alle azioni possedute.</p> <p>TITOLO VIII : DISPOSIZIONI FINALI</p> <p><u>Art.32 - Rinvio alle norme di legge</u></p> <p>1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, sono richiamate le norme di legge.</p>
---	---



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
Società Cooperativa

STATUTO
SOCIALE

Così come modificato dal Consiglio di Amministrazione del 20 gennaio 2012

A



STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA
DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 1

La "SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA", brevemente anche denominata "Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.", costituita il 27 febbraio 1896, è regolata dal presente Statuto.

ARTICOLO 2

La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta, sia in via di riassicurazione o di retrocessione e può svolgere le operazioni a ciò connesse o strumentali. La Società può altresì esercitare l'attività di gestione delle risorse dei Fondi Pensione costituiti ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire Fondi Pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei Fondi Pensione. La Società può inoltre svolgere le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

Essa può assumere partecipazioni, sia in Italia, sia all'estero, in Società aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, ed anche assumerne la rappresentanza e la gestione nonché, nei limiti di legge, in Società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate.

Essa può inoltre, nel rispetto delle vigenti normative, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa e di gestione dei fondi pensione e/o che saranno dal Consiglio di Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

Per tali operazioni, anche non rientranti nell'ordinaria attività assicurativa, essa può inoltre concedere, non in via sistematica, e previa deliberazione del Consiglio, fidejussioni, garanzie ed avalli.

La società nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse

della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo.

ARTICOLO 3

La Società, che potrà esercitare la propria attività sia nei confronti dei Soci che di terzi, accorderà preferenziale attenzione alle forme assicurative che tutelino la persona e la famiglia, anche nelle attività professionali e imprenditoriali.

Essa inoltre offrirà ai propri Soci contratti di assicurazione a particolari condizioni di favore e potrà concedere agli assicurati partecipazioni agli utili.

La Società, oltre a perseguire il servizio agli assicurati e il vantaggio dei Soci, si ripropone di concorrere, direttamente o indirettamente, al sostegno delle opere cattoliche secondo le esigenze dei tempi. A tal fine la Società potrà promuovere anche la costituzione di fondazioni, associazioni o consorzi.

ARTICOLO 4

La Società opera anche col tramite delle proprie agenzie o rappresentanze in Italia ed all'estero ed ha la sua sede in Verona.

ARTICOLO 5

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) ed è prorogabile.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE, AZIONI, SOCI

ARTICOLO 6

Il Capitale sociale è variabile ed illimitato, ed è rappresentato dalle azioni complessivamente sottoscritte, del valore nominale di tre euro ciascuna.

L'aumento del capitale sociale può essere deliberato:

a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, secondo le previsioni di cui all'art. 2438 e seguenti del Codice Civile, con facoltà di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 Codice Civile, fermo comunque quanto previsto dall'art. 2524 Codice Civile, quarto comma;

b) in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione, mediante emissione di nuove azioni;

c) dall'Assemblea straordinaria con emissione di nuove azioni da assegnare agli azionisti in proporzione ai rispettivi possessi azionari mediante utilizzo di riserve nei limiti e con le modalità consentite, ovvero, nei limiti consentiti, mediante aumento del valore nominale.

Le emissioni ordinarie di nuove azioni, deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del punto b) del comma precedente, ed effettuate sulla base del prezzo fissato dall'Assemblea dei Soci su proposta dello stesso Consiglio, devono essere riservate

all'ingresso di nuovi Soci e limitate all'assegnazione di una sola azione per ogni nuovo Socio, ove la stessa fosse necessaria per conseguire la titolarità del numero di azioni di cui al successivo art. 9.

In relazione a ciò ogni anno, in sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione che avrà acquisito in merito il parere del Collegio sindacale, stabilisce l'eventuale sovrapprezzo dell'azione, che avrà effetto dalla precedente data di approvazione del progetto di Bilancio da parte del Consiglio fino al corrispondente adempimento dell'esercizio successivo. La somma del valore nominale e del sovrapprezzo, così deliberato, costituirà il prezzo di emissione dell'azione.

In luogo di quanto previsto ai commi precedenti, in caso di quotazione dell'azione della Società su un mercato regolamentato, il prezzo di cui al terzo comma è pari al prezzo di chiusura rilevato su tale mercato l'ultimo giorno lavorativo precedente la deliberazione di ammissione.

Con deliberazione del 30 aprile 2011, l'Assemblea straordinaria dei Soci ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento anche in via scindibile ed eventualmente a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o altri strumenti finanziari, anche subordinati, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 500.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da offrire a pagamento in opzione agli aventi diritto.

Spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale tra i quali il prezzo di emissione delle azioni compreso l'eventuale sovrapprezzo e il godimento.

Inoltre e in particolare, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire il valore nominale, il prezzo di sottoscrizione, il rapporto di opzione delle obbligazioni convertibili, l'entità dell'eventuale cedola da attribuire agli strumenti, il rapporto di conversione in azioni della Società, gli eventi e le modalità di aggiustamento del rapporto di conversione, il regolamento delle obbligazioni convertibili, nonché la durata, l'importo dell'aumento di capitale sociale a servizio della conversione, che, complessivamente, non potrà eccedere il controvalore, complessivo per capitale e eventuale sovrapprezzo massimo di Euro 500.000.000,00, il numero di azioni da emettere, nonché ogni altro termine e condizione dell'emissione e offerta delle obbligazioni convertibili e del conseguente aumento di capitale.

ARTICOLO 7

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Esse hanno godimento dal primo gennaio dell'anno in cui sono emesse, salva la facoltà dell'Assemblea – o del Consiglio di Amministrazione, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile - , in caso di emissione di nuove azioni ai sensi dell'art. 6, 2° comma, punti a) e c) del presente Statuto,

di stabilire un termine diverso.

L'intestazione nominativa delle azioni attribuisce al titolare tutti i diritti patrimoniali, ma non la qualifica di Socio.

ARTICOLO 8

Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche di maggiore età, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo articolo 9.

Non possono essere ammessi quali Soci i dipendenti e gli agenti della società o di sue controllate ed il loro coniuge, nonché parenti o affini di dipendenti e agenti entro il primo grado.

Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche e gli enti collettivi, fermo quanto statuito dall'art. 10, con riguardo al loro spirito informatore, e dall'ultimo comma del presente articolo.

Essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.

Al legale rappresentante degli stessi compete l'esercizio dei diritti societari, escludendosi peraltro che, ove non sia egli stesso socio, sia eleggibile alle cariche sociali.

Il Socio persona giuridica e il Socio ente collettivo possono essere iscritti a libro soci quali titolari di azioni per una percentuale di capitale non superiore al 2,5%, ferma la possibilità di possedere una percentuale di capitale superiore al 2,5%. Le conseguenze del superamento del limite sono quelle previste dal successivo art. 19.

ARTICOLO 9

Non possono essere ammessi quali soci le persone fisiche o giuridiche che non siano titolari di almeno cento azioni, nonché le persone fisiche interdette, inabilite, fallite non riabilite o che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Non possono essere ammessi quali soci le persone fisiche o giuridiche o altri enti che esercitano l'attività di impresa di assicurazione o di riassicurazione in concorrenza effettiva con l'attività della Società.

ARTICOLO 10

Per essere ammesso quale Socio è necessario presentare domanda per iscritto al Consiglio di amministrazione.

Non possono essere accettate le domande di chi non professi la Religione Cattolica e non abbia manifestato sentimenti di adesione alle Opere Cattoliche.

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione decide in merito alla domanda di ammissione a Socio,

entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa regolarmente ed integralmente compilata, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Della deliberazione è data notizia all'interessato entro quindici giorni di calendario dalla stessa.

Il Consiglio può determinare in via generale l'entità della tassa di ammissione a Socio, fissare le modalità di calcolo degli interessi di conguaglio, tenuto conto dell'ultimo dividendo deliberato, nonché definire le rispettive condizioni di versamento.

La qualità di Socio si acquista, a seguito di delibera consiliare di ammissione, con l'iscrizione nel libro soci. L'aspirante Socio deve in ogni caso dimostrare di essere titolare di almeno cento azioni e provvedere al versamento della tassa di ammissione, dell'importo pari al valore nominale della azione eventualmente sottoscritta, del relativo sovrapprezzo, nonché degli interessi di conguaglio, importi che saranno restituiti in caso di non ammissione.

La differenza fra il prezzo di emissione dell'azione ed il valore nominale, nonché i proventi relativi alla tassa di ammissione sono destinati alla riserva per sovrapprezzo azioni.

ARTICOLO 12

Il rifiuto dell'ammissione a Socio deve essere deliberato dal Consiglio, avuto riguardo alle norme statutarie, all'interesse della Società e allo spirito della forma cooperativa.

ARTICOLO 13

Il rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al riesame del Collegio dei Probiviri, il quale – integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio e sentito anche il Consiglio di Amministrazione – si deve pronunciare entro trenta giorni dalla richiesta disponendo il riesame o respingendo la domanda.

Nella prima ipotesi, il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della determinazione del Collegio dei Probiviri, procede al riesame della domanda sulla quale si pronuncia definitivamente.

Coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a Socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute.

ARTICOLO 14

Il Socio, persona fisica, non può essere titolare di azioni in quantità eccedente il limite fissato dalla legge, con riferimento al capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, o a quello conseguente all'esecuzione di delibera assembleare di aumento.

ARTICOLO 15

Ai soli effetti del godimento dei diritti patrimoniali, le azioni sono liberamente trasferibili. In caso di costituzione in pegno, usufrutto o altro vincolo delle azioni, il Socio è tenuto a

darne tempestiva comunicazione alla Società.
In tal caso l'esercizio del diritto di voto è riservato al Socio.

ARTICOLO 16

Per tutti gli effetti dello statuto e della legge, il domicilio del Socio è quello risultante dalla domanda di ammissione ovvero da comunicazione scritta del medesimo, con onere dello stesso di provvedere alla tempestiva segnalazione di sue eventuali variazioni.

Il Foro di Verona è competente per qualsiasi controversia tra Società e Socio.

ARTICOLO 17

L'aspirante Socio nella domanda di ammissione attesta la sussistenza, in lui, del requisito previsto dall'art. 10 e dichiara di sottoporsi agli obblighi determinati dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali e si impegna a fornire ogni informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste, in via generale, dalla Società.

ARTICOLO 18

In caso di morte del Socio il rapporto sociale si scioglie.

Le azioni sono trasferite agli aventi causa a titolo successorio già Soci, senza formalità alcuna, salvo la presentazione della necessaria documentazione e il rispetto del limite disposto dal successivo art. 19.

Gli aventi causa non Soci acquisiscono i diritti patrimoniali inerenti le azioni e potranno presentare domanda di ammissione a Socio, secondo le norme del presente Statuto.

Essi conseguono la qualità di Socio dalla accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione e dopo il perfezionamento delle procedure conseguenti.

ARTICOLO 19

L'esercizio dei diritti non patrimoniali del Socio rimane sospeso quando il limite alla titolarità azionaria, di cui ai precedenti articoli 8 e 14, è superato.

Il Socio che superasse tale limite dovrà, entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, darne comunicazione alla Società ed entro i nove mesi successivi dovrà provvedere alla cessione delle azioni possedute in eccesso.

Qualora non vi provvedesse, dopo formale invito comunicatogli dalla Società entro tre mesi, decadrà dalla qualità di Socio.

La decadenza dalla qualità di Socio non fa perdere allo stesso la titolarità dei diritti patrimoniali inerenti alle azioni da lui possedute, ivi inclusi il diritto di opzione e di prelazione.

ARTICOLO 20

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere dalla qualità di Socio:

a) chi abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la stessa, o per il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente;

b) la persona fisica o giuridica o l'ente collettivo che si sia reso responsabile di atti dannosi agli interessi della Società e al prestigio della stessa o che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli impegni di cui agli articoli 8 e 10;

c) il Socio che per due esercizi consecutivi non abbia incassato dividendi deliberati ovvero non sia risultato assegnatario di azioni gratuite ed, ometta di ottemperare all'invito di documentare la sussistenza del possesso azionario minimo previsto nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso a lui rivolto in proposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di cui al precedente art. 16.

Contro il provvedimento di esclusione, da comunicarsi mediante lettera raccomandata, il Socio, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 2533 Codice Civile, può ricorrere al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata.

Ove le comunicazioni previste al punto c) del primo comma ed al comma precedente del presente articolo, regolarmente effettuate dalla Società all'indirizzo di cui all'art. 16 del presente Statuto, non fossero per qualsiasi motivo recapitate, la Società può procedere a pubblicare, con effetti equivalenti, specifico avviso non nominativo su un quotidiano a diffusione nazionale.

Al Socio escluso o receduto, qualora ne faccia domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.

Il Socio ha diritto di recedere dalla Società soltanto nei casi ammessi dalla legge, precisandosi che è escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione, modifica o soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.

ARTICOLO 21

Le azioni rimborsate debbono essere estinte.

Se l'avente diritto al rimborso non provvederà alla riscossione, entro tre mesi dall'invito della Società, il relativo importo verrà accantonato in un conto infruttifero a sua disposizione, fermi i limiti della prescrizione di legge.

Il rimborso avviene con le modalità e nella misura di legge.

ARTICOLO 22

La qualità di Socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi di esclusione di cui al precedente art. 20, nonché quando il Socio ne faccia espressa richiesta conservando sulle azioni possedute solo i diritti patrimoniali e quando venga ad essere titolare di meno di cento azioni.

ARTICOLO 23

Il Consiglio di Amministrazione può, se previamente autorizzato dall'Assemblea e nei limiti e con le modalità della vigente normativa, acquistare e vendere azioni proprie.

TITOLO III BILANCIO, DESTINAZIONE DEGLI UTILI E FONDI DI RISERVA

ARTICOLO 24

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni di legge applicabili, tra le quali quelle delle leggi speciali per le Società di Assicurazione.

La gestione relativa alle assicurazioni sulla Vita dovrà essere distinta da quella relativa alle assicurazioni dei Rami Danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008 attuativo dell'art. 348 del decreto legislativo 209/2005, si precisa che:

- il capitale sociale è attribuito per euro 111.558.060 ai rami Danni e per euro 50.707.785 ai rami Vita;
- la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro 463.148.256,02 ai rami Danni e per euro 215.451.250,71 ai rami Vita. In caso di acquisto di azioni proprie, l'utilizzo dei relativi fondi andrà imputato in contropartita alla riserva sovrapprezzo dei rami Danni e dei rami Vita proporzionalmente alle rispettive consistenze;
- la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 37.231.482,77 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita;
- la riserva legale è attribuita per euro 164.406.949,10 ai rami Danni e per euro 44.207.849,54 ai rami Vita;
- le altre riserve sono attribuite per euro 125.037.402,62 ai rami Danni e per euro 550.992,66 ai rami Vita;
- la riserva da avanzo di fusione è interamente attribuita ai rami Danni per euro 689.581,17;
- il disavanzo di scissione è interamente attribuito ai rami Danni.

Con delibera adottata dagli organi sociali competenti ai sensi di legge e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o variazione e nel rispetto dei criteri di legge.

In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita del valore nominale delle azioni, con gli eventuali sovrapprezzi ed interessi di conguaglio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile o nell'ipotesi di cui all'art. 6, 2° comma, punto b) del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 25

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, la destinazione degli utili nel rispetto di quanto stabilito dal comma seguente, nonché la determinazione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 27, lett. b).

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte previamente: (i) le quote destinate per legge alla riserva legale e ad ogni altra eventuale destinazione inderogabile, (ii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alla riserva straordinaria e/o a riserve speciali, e (iii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alle finalità di cui all'art. 41, 1° comma, lett. g), vengono ripartiti tra gli azionisti in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta. La quota indicata sub (iii) sarà dedotta dall'importo stanziabile dal Consiglio ai sensi del successivo art. 41, 1° comma, lett. g).

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

ARTICOLO 26

I dividendi non riscossi dal Socio e prescritti a termini di legge, sono della Società e attribuiti alla riserva dividendi.

TITOLO IV

ASSEMBLEE

ARTICOLO 27

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, possono essere convocate in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio o di almeno due membri del Collegio Sindacale o su richiesta di almeno un ventesimo dei Soci, in Verona, anche in luogo diverso dalla Sede sociale mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, a scelta del Consiglio di Amministrazione, su almeno uno dei seguenti quotidiani "Il Sole 24 Ore" ovvero "MF – Milano Finanza", nei termini di legge.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino secondo le vigenti normative di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli n. 22 e 54 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La

sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

L'Assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina e dal presente Statuto; in particolare sono di competenza dell'Assemblea ordinaria, in conformità a quanto previsto dalla normativa per tempo vigente, le deliberazioni concernenti:

- a) le autorizzazioni per il compimento di atti del Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con parti correlate;
- b) la determinazione, per l'esercizio in corso, dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché dell'indennità di presenza di cui all'art. 45;
- c) la determinazione della retribuzione annuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale all'atto della relativa nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio;
- d) l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli organi sociali della Società e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

ARTICOLO 28

Salvo quanto disposto dagli artt. 32, 52 e 53, l'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, delibera validamente qualora vi intervenga o sia rappresentata almeno la metà del numero dei Soci; in seconda convocazione, sempre salvo quanto disposto dagli articoli sopra citati, delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, anche nel caso in cui si debbano deliberare modifiche allo Statuto.

ARTICOLO 29

Ha diritto ad intervenire all'Assemblea il Socio iscritto nel libro dei Soci da almeno novanta giorni per il quale l'intermediario autorizzato, presso cui le sue azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società la comunicazione prevista dalla vigente normativa attestante la titolarità di un numero di azioni pari almeno a quello minimo stabilito ai sensi degli artt. 22 e 54 del presente Statuto da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.

La Società, verificata la qualità di Socio, rilascerà il biglietto di ammissione.

ARTICOLO 30

Ogni Socio, munito del biglietto di ammissione, partecipa all'Assemblea con un solo voto qualunque sia il numero delle azioni che possiede, purché sia in regola coi versamenti e non abbia superato il limite di cui agli artt. 8 e 14 dello Statuto.

Il Socio potrà, per delega, rappresentare altro Socio; nessun delegato tuttavia può rappresentare più di due Soci.

Chi non è Socio non può intervenire nelle Assemblee, nemmeno come delegato o mandatario, salvo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 8 e dal secondo comma dell'art. 46 e da ogni altra inderogabile disposizione di legge.

ARTICOLO 31

Lo svolgimento dell'Assemblea è regolato, oltre che dalla vigente disciplina e dal presente Statuto, da un apposito regolamento, approvato dalla stessa Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano di nomina, tra quelli presenti; a parità di anzianità di nomina, dal più anziano per età.

ARTICOLO 32

Salvo quanto stabilito dal successivo comma 3 del presente art. 32 e dai successivi artt. 52 e 53 l'Assemblea delibera a maggioranza di voti espressi in Assemblea.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti, fatta eccezione per le seguenti delibere, per le quali è anche richiesto il voto favorevole di un decimo dei Soci: (i) modifiche del presente comma 3 di questo art. 32, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'assemblea, nonché degli artt. 33.1, 33.2, 33.3, 35, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da Banca Popolare di Vicenza s.c. a r.l. ("BPVI"), 39, 3° comma (quorum ultralegale per le delibere del Consiglio) e 44, 8° comma (presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione) e 19° comma (sostituzione dei Sindaci) dello Statuto; (ii) aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari.

La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione.

TITOLO V

AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 33

33.1. Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da diciotto membri, dei quali cinque residenti nella Provincia di Verona, due residenti nella Provincia di Vicenza e undici residenti altrove.

33.2. Durata della carica

Gli Amministratori sono eletti fra i Soci dall'Assemblea e durano in carica tre esercizi. Gli

Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ogni anno sono nominati 6 Amministratori, fatti salvi i casi di sostituzione previsti dal successivo art. 33.5.

33.3 Presentazione delle liste di candidati

Gli Amministratori sono eletti ogni anno sulla base di liste, formate in modo da assicurare il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 33.1, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di seguito indicate:

(a) il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo parziale dell'organo amministrativo, una lista di candidati che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 33, 1° comma, del presente Statuto. L'indicazione nella lista dei candidati consiglieri residenti nella Provincia di Vicenza, ad uno dei quali sarà riservata la funzione di Vice Presidente, sarà effettuata sulla base della designazione e della indicazione relativa alla funzione da parte di BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire i nominativi designati da BPVI nella propria lista al fine di osservare la prescrizione di cui all'art. 33, 1° comma, del presente Statuto ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero anche la sostituzione di un amministratore residente nella provincia di Vicenza designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;

(b) le liste dei Soci devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e pubblicate (a cura e spese dei Soci presentatori) su almeno 1 quotidiano almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. I Soci devono sottoscrivere la lista e contestualmente presentare copia delle certificazioni rilasciate secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti; la sottoscrizione di ciascun Socio presentatore deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità;

(c) il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista;

(d) ciascuna lista deve contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Amministratori da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea;

(e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano

la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.

33.4 votazione e nomina

Nel caso in cui siano presentate più liste, 1 Amministratore su 18 è tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti (c.d. "Amministratore di minoranza"). In particolare, tenuto conto del rinnovo annuale di 6 Amministratori previsto dall'art. 33.2, alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue:

- (a) ogni Socio può votare solo una lista;
- (b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia di 250 voti validamente espressi in Assemblea;
- (c) qualora sia stata presentata solo una lista, tutti i 6 Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, e ciò sia nel caso in cui vi sia, sia nel caso in cui non vi sia l'Amministratore di minoranza da nominare;
- (d) qualora siano state presentate più liste e non vi sia l'Amministratore di minoranza da nominare, tutti i 6 Amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- (e) qualora siano state presentate più liste e debba essere nominato l'Amministratore di minoranza, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, 5 Amministratori, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto 1 Amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista; qualora peraltro tale candidato non assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1, sarà eletto il primo dei successivi candidati di tale lista che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1.

33.5 Sostituzione

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, la sostituzione, anche dei Consiglieri cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile, avviene con delibera dell'assemblea a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di amministrazione o dai soci con le modalità di cui all'art. 33.3 del presente Statuto.

Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli mancanti durano in carica fino all'originaria scadenza degli amministratori sostituiti.

33.6. Requisiti di eleggibilità e cause di incompatibilità

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge; almeno due Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modificazioni e/o integrazioni (di seguito TUF).

Non possono essere eletti Amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di

cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto nel computo delle Società controllate o collegate. In caso di incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

ARTICOLO 34

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervengano almeno dieci dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 35

Il Consiglio, a maggioranza assoluta di voti dei presenti, nomina tra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, un altro Vice Presidente ed un Segretario. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e provvedere alla sua revoca. Un Vice Presidente sarà scelto tra gli Amministratori designati da BPVI.

Non sono cumulabili la carica di Presidente, con tutte le altre sopra previste, nonché la carica di Vice Presidente o Vice Presidente Vicario con quella di Amministratore Delegato. I Consiglieri che ricoprono le cariche indicate al primo comma, insieme a due altri Amministratori nominati con le stesse modalità, formano il Comitato Esecutivo.

Al Comitato Esecutivo si applicano le regole di funzionamento e di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno altri Comitati, fra i quali quelli previsti da codici di autodisciplina e da disposizioni regolamentari, con funzioni determinate dal Consiglio stesso all'atto della nomina.

ARTICOLO 36

Il Consiglio si rinnova per un terzo ogni anno; gli Amministratori scaduti sono rieleggibili. Il Presidente oppure uno dei Vice Presidenti oppure l'Amministratore Delegato, ove nominato, deve risiedere in provincia di Verona.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno tutte le volte che lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta, con istanza motivata, da almeno due Consiglieri.

ARTICOLO 37

La firma sociale spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, singolarmente ai due Vice Presidenti; spetta inoltre, nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma singolarmente anche ad altri Amministratori, che in ogni caso non avranno la qualifica di Amministratori Delegati, od anche ad altre persone di volta in volta da esso designate.

Per gli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta al Direttore Generale, il quale può delegarla a dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società o di Società del Gruppo, mediante procure anche per categorie o insiemi di atti ovvero procure speciali.

Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 38

La rappresentanza della Società in giudizio spetta disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, ove nominato, ed al Direttore Generale, con facoltà di delega. Sono salve le eventuali ulteriori indicazioni in materia da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del presente Statuto.

Agli stessi compete altresì la facoltà, anche a mezzo di procuratore speciale, di proporre e rimettere querela, fare denuncia di reato, costituirsi parte civile e rinunciare alla relativa azione in nome della Società.

ARTICOLO 39

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche quando riguardano accettazione o esclusione di Soci, devono essere assunte con voto palese, fatti salvi particolari materie o argomenti riguardanti le persone degli amministratori e dei sindaci, per i quali il Presidente, autonomamente o su richiesta di almeno due amministratori, può disporre lo scrutinio segreto.

Fatta eccezione per le delibere indicate al successivo comma 3, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. A parità di suffragi, nel caso di votazione segreta, la proposta si considera respinta; nel caso di votazione palese prevale il voto del Presidente.

Le delibere del Consiglio di amministrazione aventi ad oggetto i seguenti argomenti devono essere assunte con il voto favorevole di almeno 17 amministratori su 18: (i) modifica della lista del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 33.3 e della lista prevista dall'art. 44 dello Statuto; (ii) proposte, da sottoporre all'Assemblea, di modifica degli artt. 32, 3° comma, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'Assemblea, nonché dagli artt. 33, 35, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice

Presidente scelto tra gli amministratori designati da BPVI, 39, 3° comma e 44, 8° comma e 19° comma dello Statuto; (iii) convocazione dell'Assemblea per deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari.

ARTICOLO 40

Non possono far parte del Consiglio parenti o affini tra loro fino al quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti, rimane in carica quello che ha ottenuto maggiori voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Salva espressa autorizzazione dell'Assemblea, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione Amministratori, Sindaci, Direttori Generali o soci illimitatamente responsabili di altre Società di Assicurazione, non controllate o collegate, in concorrenza effettiva con la Società. In caso di incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

ARTICOLO 41

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di Statuto, di disposizioni regolamentari e di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget;
- b) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, ove nominato nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui all'art. 35, 1° comma. Gli organi delegati informeranno il Consiglio dell'attività svolta, nell'adunanza immediatamente successiva e comunque, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, con cadenza almeno trimestrale;
- c) la nomina del Direttore Generale, di uno o più Condirettori Generali e/o di uno o più Vice Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei relativi poteri nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;
- d) l'approvazione dell'assetto organizzativo dell'impresa e del sistema delle deleghe e dei poteri, curandone l'adeguatezza nel tempo;
- e) la valutazione del generale andamento della gestione e verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- f) la sospensione temporanea, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, dell'ammissione di nuovi Soci;
- g) lo stanziamento, a titolo di liberalità, di somme per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente Statuto, nonché per finalità di carattere economico-sociale o di beneficenza, conformi allo spirito della Società. Tale stanziamento verrà deliberato

annualmente e le relative somme verranno erogate ed iscritte tra le spese di esercizio, per un importo totale non eccedente per ogni esercizio il 6% della media degli utili netti distribuibili degli ultimi tre esercizi;

h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP;

i) l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate secondo la normativa per tempo vigente.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, spettano in via esclusiva al Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis e di scissione nei casi previsti dall'art. 2506-ter del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, la istituzione, la soppressione, il trasferimento di sedi secondarie, la eventuale indicazione di quali tra gli amministratori, oltre quelli indicati all'art. 38, hanno la rappresentanza legale della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale e sentito il Direttore Generale, provvede alla nomina ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso. Il dirigente sopra indicato dovrà possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per almeno un triennio.

Allo stesso saranno conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvederà in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti da disposizioni di legge e regolamentari e del bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 42

Con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione, in occasione di una sua riunione, svolgerà apposita relazione sull'attività e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle Società controllate, con particolare attenzione ad eventuali operazioni per le quali sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti il Consiglio stesso. Il relativo verbale, con annotazione delle eventuali deliberazioni e votazioni al riguardo, degli eventuali dissensi, richieste di chiarimenti o commenti da parte dei singoli Consiglieri, viene trasmesso senza indugio al Collegio Sindacale, qualora quest'ultimo non fosse presente nella seduta.

ARTICOLO 43

Gli Amministratori devono essere titolari di almeno 100 (cento) azioni della Società.

ARTICOLO 44

1. L'Assemblea Ordinaria nomina ogni triennio tra i Soci con diritto di voto il Collegio Sindacale, costituito da cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti.

2. Oltre agli altri requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, i Sindaci, Effettivi e Supplenti, dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio.

3. Essi dovranno inoltre aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, di almeno un quinquennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;

b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;

c) attività di insegnamento universitario (docenti di ruolo e a contratto) in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.

4. Si considerano, relativamente alle materie di cui alla precedente lettera c), come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.

5. Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge o dallo Statuto nonché coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto nel computo delle Società controllate o collegate. Si applicano comunque i limiti al cumulo degli incarichi di cui al regolamento attuativo dell'art. 148-bis del TUF.

6. Ai Sindaci compete oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.

7. L'intero Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai soci.

Le liste presentate da Soci devono indicare distintamente con numerazione progressiva

uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo ed uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente.

8. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo del Collegio Sindacale, una lista in cui siano indicati con numerazione progressiva cinque candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente.

La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve contenere un candidato alla carica di Sindaco effettivo designato da BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire il nominativo designato da BPVI nella propria lista ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero la sostituzione di un Sindaco effettivo designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

9. Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale

Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

10. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua presentazione non viene computata per alcuna lista. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

11. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

12. Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede sociale dal trentesimo al tredicesimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ove tale termine scada in giornata in cui la sede sociale non è aperta al pubblico, lo stesso potrà essere fissato al giorno di apertura della sede immediatamente precedente, dandosene comunicazione nell'avviso di convocazione.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista entro tale data, i Soci possono depositare liste sino al terzo giorno successivo e le soglie previste dall'art. 44.9 sono ridotte alla metà.

13. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi a disposizione del pubblico - a pena di ineleggibilità di tutti i componenti la lista - oltre ai documenti di cui ai precedenti commi: a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco; b) l'elenco delle cariche dagli stessi ricoperte ai sensi dell'art.

2400 del codice civile, da aggiornarsi sino alla data dell'Assemblea; c) un curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati.

14. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

15. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) si considereranno eletti membri effettivi del Collegio Sindacale i primi quattro candidati alla relativa carica in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato alla relativa carica in ordine progressivo, tra le restanti liste, della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, 3° comma, del TUF non risulti in alcun modo collegata alla Lista di Maggioranza (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Minoranza");

b) si considereranno eletti membri supplenti del Collegio Sindacale i candidati alla relativa carica indicati al primo posto nella Lista di Maggioranza ed al primo posto nella Lista di Minoranza.

16. Ove sia stata presentata una sola lista, da essa saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti non possa essere effettuata secondo quanto previsto dai commi 15 e 16, primo cpv., del presente art. 44, l'Assemblea delibererà nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari a maggioranza relativa fra i candidati presentati nella stessa Assemblea.

17. Se più liste ottengono il medesimo numero di voti, per l'attribuzione delle relative cariche di Sindaco si procederà a votazione di ballottaggio fra tali liste.

18. La presidenza del Collegio spetta al Sindaco effettivo designato dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, ove presente. Ove il Collegio Sindacale sia tratto da un'unica lista ovvero si sia provveduto alla nomina in assenza di lista, la presidenza del Collegio spetterà nel primo caso alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nel secondo caso al Sindaco effettivo che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

19 In caso di decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista.

Nell'ipotesi di cessazione anticipata del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal Sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza e, ove non possibile, dal Sindaco effettivo più anziano d'età.

Fermo quanto disposto dall'art. 2401 c.c., l'Assemblea provvede alla sostituzione dei Sindaci effettivi che siano tratti dall'unica lista presentata o, in caso di presentazione di più liste, dalla Lista di Maggioranza, con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44.

L'Assemblea provvede alla sostituzione del Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza con votazione a maggioranza senza vincolo di lista tra gli altri candidati

indicati nella stessa Lista di Minoranza.

Qualora non sia possibile procedere in tale maniera alla sostituzione del Sindaco tratto dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44.

20. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 34, 2° comma del presente Statuto.

21. La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione secondo la normativa per tempo vigente.

ARTICOLO 45

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonché un compenso annuo determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui ai precedenti artt. 25 e 27, sulla cui ripartizione, sentito ove necessario il parere del Collegio Sindacale, si pronuncia con competenza non delegabile il Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore Delegato, ove nominato, e di altre particolari cariche, quali in particolare quelle previste da codici di autodisciplina, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Agli Amministratori ed ai Sindaci spetta, altresì, una indennità di presenza il cui importo è determinato annualmente dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui ai precedenti artt. 25 e 27, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di ogni eventuale ulteriore Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 46

L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e delle determinazioni dell'Amministratore Delegato, ove nominato, e la gestione corrente della Società sono affidate al Direttore Generale.

Il Direttore Generale assiste alle Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie.

TITOLO VI

CONSULTA

ARTICOLO 47

Il Consiglio di Amministrazione delibera la costituzione di un Comitato misto, denominato Consulta, composto da un numero di membri non inferiore a quindici e non superiore a ventuno, nominati fra gli Amministratori, i dirigenti, i dipendenti e gli agenti della Società ovvero di società del gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni e fra i

rappresentanti o designati degli enti istituzionali interessati o correlati all'attività della Società. La Consulta ha la finalità di concorrere alla individuazione delle linee e dei principi per un'operatività socialmente responsabile della Società e per lo sviluppo delle relative tematiche. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla definizione di un regolamento dell'attività della Consulta, stabilendone in particolare la composizione e la durata in carica dei suoi membri.

TITOLO VII
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ARTICOLO 48

L'Assemblea ordinaria nomina fra i Soci tre Probiviri effettivi e due supplenti che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai soci.

Le liste devono contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Probiviri effettivi e/o supplenti da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può presentare, in occasione di ogni rinnovo e/o integrazione del Collegio, una lista.

Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale

Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

Si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 44, commi 10, 11, 12 primo capoverso, 14, 16 e 17 del presente Statuto.

Si considereranno eletti membri del Collegio dei Probiviri i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso quando occorre e ne dirige i lavori.

I supplenti surrogano in ordine di età e fino alla prossima Assemblea il membro effettivo che venga comunque a mancare; il nuovo nominato assume l'anzianità di quelli in carica; i supplenti surrogano pure in ordine d'età, di volta in volta, quelli che debbono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o di altro legittimo impedimento.

La funzione di Proboviro è onoraria; spetta ai Probiviri il rimborso delle spese.

ARTICOLO 49

Il Collegio dei Probiviri, per le funzioni assegnate dallo Statuto e consentite dalla legge, decide a maggioranza secondo equità su ogni controversia che possa sorgere fra Società e Soci, in relazione all'applicazione dello statuto e ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali.

Tali determinazioni non riguardano peraltro le contestazioni relative al rigetto delle domande di ammissione a Socio o all'esclusione da Socio. Per esse il Collegio dei Probiviri esprime solo un parere sulla opportunità o meno di un riesame della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione, a mente degli artt. 13 e 20.

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedano concernenti la controversia da decidere.

ARTICOLO 50

Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare, secondo le norme dei precedenti articoli 48 e 49, soltanto qualora il Socio manifesti ogni volta espressamente - per iscritto e per ogni controversia specificamente indicata - la volontà di adire il Collegio stesso.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

ARTICOLO 51

In caso di liquidazione della Società, sono liquidatori di diritto gli Amministratori in carica.

ARTICOLO 52

Per deliberare sull'anticipato scioglimento della Società, nei casi non previsti dalla legge, è necessario il voto favorevole di quattro quinti dei Soci presenti o rappresentati all'Assemblea, purché rappresentino almeno il terzo del numero dei Soci.

ARTICOLO 53

L'art. 10 del presente Statuto non può essere modificato senza l'assenso dato da tutti i Soci in regolare Assemblea.

ARTICOLO 54

Le disposizioni di cui agli artt. 9, 11, 19, 20, 22 e 29 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente alle deliberazioni della assemblea straordinaria del 21 aprile 2001.

Le disposizioni relative al cumulo delle cariche di cui agli artt. 33 e 44, come introdotte o modificate dalla assemblea straordinaria del 24 aprile 2004, si applicano non tenendo conto della situazione esistente alla data di entrata in vigore delle relative norme statutarie.

Le modifiche introdotte all'art.20, comma 1 lett. c) dall'Assemblea dei soci del 24 aprile 2010 relativamente all'assegnazione di azioni gratuite si applicheranno per le operazioni deliberate successivamente a tale data.

ARTICOLO 55

Il 3° comma dell'art. 32 cesserà automaticamente di avere efficacia il 30 giugno 2018.



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE Società Cooperativa

STATUTO

SOCIALE

Così come modificato dall'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci del 21 aprile 2012.
L'art. 24 tiene conto delle modifiche da apportare con delibera consiliare, ai sensi e per gli effetti di
cui al Regolamento Isvap 11 marzo 2008 n. 17.

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a few stylized, overlapping lines.



STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA
DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 1

La "SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA", brevemente anche denominata "Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.", costituita il 27 febbraio 1896, è regolata dal presente Statuto.

ARTICOLO 2

La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta, sia in via di riassicurazione o di retrocessione e può svolgere le operazioni a ciò connesse o strumentali. La Società può altresì esercitare l'attività di gestione delle risorse dei Fondi Pensione costituiti ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire Fondi Pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei Fondi Pensione.

La Società può inoltre svolgere le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

Essa può assumere partecipazioni, sia in Italia, sia all'estero, in Società aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, ed anche assumerne la rappresentanza e la gestione nonché, nei limiti di legge, in Società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate.

Essa può inoltre, nel rispetto delle vigenti normative, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa e di gestione dei fondi pensione e/o che saranno dal Consiglio di Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

Per tali operazioni, anche non rientranti nell'ordinaria attività assicurativa, essa-Essa, purché in collegamento o connessione con le attività o le operazioni anzidette, può inoltre concedere, non in via sistematica, e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fidejussioni, garanzie ed avalli.

La Società nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo.

ARTICOLO 3

La Società, che potrà esercitare la propria attività sia nei confronti dei Soci che di terzi, accorderà preferenziale attenzione alle forme assicurative che tutelino la persona e la famiglia, anche nelle attività professionali e imprenditoriali.

Essa inoltre offrirà ai propri Soci contratti di assicurazione a particolari condizioni di favore e potrà concedere agli assicurati partecipazioni agli utili.

La Società, oltre a perseguire il servizio agli assicurati e il vantaggio dei Soci, si ripropone di concorrere, direttamente o indirettamente, al sostegno delle opere cattoliche secondo le esigenze dei

tempi. A tal fine la Società potrà promuovere anche la costituzione di fondazioni, associazioni o consorzi.

ARTICOLO 4

La Società opera anche col tramite delle proprie agenzie o rappresentanze in Italia ed all'estero ed ha la sua sede in Verona.

ARTICOLO 5

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) ed è prorogabile.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE, AZIONI, SOCI

ARTICOLO 6

Il Capitale sociale è variabile ed illimitato, ed è rappresentato dalle azioni complessivamente sottoscritte, del valore nominale di tre euro ciascuna.

L'aumento del capitale sociale può essere deliberato:

- a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, secondo le previsioni di cui all'art. 2438 e seguenti del Codice Civile, con facoltà di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 Codice Civile, fermo comunque quanto previsto dall'art. 2524 Codice Civile, quarto comma;
- b) in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione, mediante emissione di nuove azioni;
- c) dall'Assemblea straordinaria con emissione di nuove azioni da assegnare agli azionisti in proporzione ai rispettivi possedimenti azionari mediante utilizzo di riserve nei limiti e con le modalità consentite, ovvero, nei limiti consentiti, mediante aumento del valore nominale.

Le emissioni ordinarie di nuove azioni, deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del punto b) del comma precedente, ed effettuate sulla base del prezzo fissato dall'Assemblea dei Soci su proposta dello stesso Consiglio, devono essere riservate all'ingresso di nuovi Soci e limitate all'assegnazione di una sola azione per ogni nuovo Socio, ove la stessa fosse necessaria per conseguire la titolarità del numero di azioni di cui al successivo art. 9.

In relazione a ciò ogni anno, in sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione che avrà acquisito in merito il parere del Collegio sindacale, stabilisce l'eventuale sovrapprezzo dell'azione, che avrà effetto dalla precedente data di approvazione del progetto di Bilancio da parte del Consiglio fino al corrispondente adempimento dell'esercizio successivo. La somma del valore nominale e del sovrapprezzo, così deliberato, costituirà il prezzo di emissione dell'azione.

In luogo di quanto previsto ai commi precedenti, in caso di quotazione dell'azione della Società su un mercato regolamentato, il prezzo di cui al terzo comma è pari al prezzo di chiusura rilevato su tale mercato l'ultimo giorno lavorativo precedente la deliberazione di ammissione.

Con deliberazione del 30 aprile 2011, l'Assemblea straordinaria dei Soci ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento anche in via scindibile ed eventualmente a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o altri strumenti finanziari, anche subordinati, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 500.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da offrire a pagamento in opzione agli aventi diritto.

Spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale tra i quali il prezzo di emissione delle azioni compreso l'eventuale sovrapprezzo e il godimento.

Inoltre e in particolare, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire il valore nominale, il prezzo di sottoscrizione, il rapporto di opzione delle obbligazioni convertibili, l'entità dell'eventuale cedola da attribuire agli strumenti, il rapporto di conversione in azioni della Società, gli eventi e le modalità di aggiustamento del rapporto di conversione, il regolamento delle obbligazioni convertibili, nonché la durata, l'importo dell'aumento di capitale sociale a servizio della conversione, che, complessivamente, non potrà eccedere il controvalore, complessivo per capitale e eventuale sovrapprezzo massimo di Euro 500.000.000,00, il numero di azioni da emettere, nonché ogni altro termine e condizione dell'emissione e offerta delle obbligazioni convertibili e del conseguente aumento di capitale.

ARTICOLO 7

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Esse hanno godimento dal primo gennaio dell'anno in cui sono emesse, salva la facoltà dell'Assemblea – o del Consiglio di Amministrazione, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile - , in caso di emissione di nuove azioni ai sensi dell'art. 6, 2° comma, punti a) e c) del presente Statuto, di stabilire un termine diverso. L'intestazione nominativa delle azioni attribuisce al titolare tutti i diritti patrimoniali, ma non la qualifica di Socio.

ARTICOLO 8

Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche di maggiore età, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo articolo 9.

Non possono essere ammessi quali Soci i dipendenti e gli agenti della società o di sue controllate ed il loro coniuge, nonché parenti o affini di dipendenti e agenti entro il primo grado.

Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche e gli enti collettivi, fermo quanto statuito dall'art. 10, con riguardo al loro spirito informatore, e dall'ultimo comma del presente articolo.

Essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli **nell'esercizio dei diritti sociali**; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.

Al In mancanza di tale designazione, l'esercizio dei diritti sociali compete esclusivamente al legale rappresentante degli stessi compete l'esercizio dei diritti societari, escludendosi peraltro che delle persone giuridiche e degli enti collettivi. La persona fisica designata per l'esercizio dei diritti sociali e il legale rappresentante, ove non siano egli essi stessi socio, sia non sono eleggibili alle cariche sociali.

Il Socio persona giuridica e il Socio ente collettivo possono essere iscritti a libro soci quali titolari di azioni per una percentuale di capitale non superiore al 2,5%, ferma la possibilità di possedere una percentuale di capitale superiore al 2,5%. Le conseguenze del superamento del limite sono quelle previste dal successivo art. 19.

ARTICOLO 9

Non possono essere ammessi quali soci le persone fisiche o giuridiche che non siano titolari di almeno cento azioni, nonché le persone fisiche interdette, inabilitate, fallite **non riabilitate per il periodo della procedura concorsuale** o che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Non possono essere ammessi quali soci le persone fisiche o giuridiche o altri enti che esercitano **l'attività di impresa di assicurazione o di riassicurazione, direttamente o indirettamente, in concorrenza effettiva** con l'attività della Società, nonché esponenti aziendali, dipendenti e collaboratori continuativi e attuali dei medesimi soggetti ovvero di soggetti che svolgano

attività bancaria e finanziaria nei confronti del pubblico, fatti salvi i casi di esponenti aziendali ovvero di dirigenti di società o enti che abbiano rapporti contrattuali di collaborazione con la Società o sue controllate.

ARTICOLO 10

Per essere ammesso quale Socio è necessario presentare domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere accettate le domande di chi non professi la Religione Cattolica e non abbia manifestato sentimenti di adesione alle Opere Cattoliche.

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione decide in merito alla domanda di ammissione a Socio, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa regolarmente ed integralmente compilata, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Della deliberazione è data notizia all'interessato entro quindici giorni di calendario dalla stessa.

Il Consiglio può determinare in via generale l'entità della tassa di ammissione a Socio, fissare le modalità di calcolo degli interessi di conguaglio, tenuto conto dell'ultimo dividendo deliberato, nonché definire le rispettive condizioni di versamento.

La qualità di Socio si acquista, a seguito di delibera consiliare di ammissione, con l'iscrizione nel libro soci. L'aspirante Socio deve in ogni caso dimostrare di essere titolare di almeno cento azioni e provvedere al versamento della tassa di ammissione, dell'importo pari al valore nominale della azione eventualmente sottoscritta, del relativo sovrapprezzo, nonché degli interessi di conguaglio, importi che saranno restituiti in caso di non ammissione.

La differenza fra il prezzo di emissione dell'azione ed il valore nominale, nonché i proventi relativi alla tassa di ammissione sono destinati alla riserva per sovrapprezzo azioni.

ARTICOLO 12

Il rifiuto dell'ammissione a Socio deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle norme statutarie, agli scopi e agli interessi oggettivi della Società, incluso quello alla sua autonomia, e allo spirito della forma cooperativa. Ai fini della valutazione del Consiglio di Amministrazione si può tener conto, in relazione all'interesse della Società, dell'attività professionale svolta e di eventuali rapporti, pregressi o in atto, tra i soggetti che hanno presentato la domanda, ovvero imprese o enti ad essi correlati, e la Società o il relativo gruppo.

ARTICOLO 13

Il rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al riesame del Collegio dei Probiviri, il quale – integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio e sentito anche il Consiglio di Amministrazione – si deve pronunciare entro trenta giorni dalla richiesta disponendo il riesame o respingendo la domanda.

Nella prima ipotesi, il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della determinazione del Collegio dei Probiviri, procede al riesame della domanda sulla quale si pronuncia definitivamente.

~~Coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a Socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute.~~

ARTICOLO 14

Il Socio, persona fisica, non può essere titolare di azioni in quantità eccedente il limite fissato dalla legge, con riferimento al capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, o a quello conseguente all'esecuzione di delibera assembleare di aumento.

ARTICOLO 15

Ai soli effetti del godimento dei diritti patrimoniali, le azioni sono liberamente trasferibili.
In caso di costituzione in pegno, usufrutto o altro vincolo delle azioni, il Socio è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società.
In tal caso l'esercizio del diritto di voto è riservato al Socio.

ARTICOLO 16

Per tutti gli effetti dello statuto e della legge, il domicilio del Socio è quello risultante dalla domanda di ammissione ovvero da comunicazione scritta del medesimo, con onere dello stesso di provvedere alla tempestiva segnalazione di sue eventuali variazioni.
Il Foro di Verona è competente per qualsiasi controversia tra Società e Socio.

ARTICOLO 17

L'aspirante Socio nella domanda di ammissione attesta la sussistenza, in lui, del requisito previsto dall'art. 10 e dichiara di sottoporsi agli obblighi determinati dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali e si impegna a fornire ogni informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste, in via generale, dalla Società.

ARTICOLO 18

In caso di morte del Socio il rapporto sociale si scioglie.
Le azioni sono trasferite agli aventi causa a titolo successorio già Soci, senza formalità alcuna, salvo la presentazione della necessaria documentazione e il rispetto del limite disposto dal successivo art. 19.
Gli aventi causa non Soci acquisiscono i diritti patrimoniali inerenti le azioni e potranno presentare domanda di ammissione a Socio, secondo le norme del presente Statuto.
~~Essi conseguono la qualità di Socio dalla accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione e dopo il perfezionamento delle procedure conseguenti.~~

ARTICOLO 19

L'esercizio dei diritti non patrimoniali del Socio rimane sospeso quando il limite alla titolarità azionaria, di cui ai precedenti articoli 8 e 14, è superato.
Il Socio che superasse tale limite dovrà, entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, darne comunicazione alla Società ed entro i nove mesi successivi dovrà provvedere alla cessione delle azioni possedute in eccesso.
Qualora non vi provvedesse, ~~dopo~~ **nel termine indicato nel formale invito comunicatogli dalla Società entro tre mesi, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento**, decadrà dalla qualità di Socio.
La decadenza dalla qualità di Socio non fa perdere allo stesso la titolarità dei diritti patrimoniali inerenti alle azioni da lui possedute, ivi inclusi il diritto di opzione e di prelazione.

ARTICOLO 20

Oltre che nei casi previsti dalla legge **o dallo Statuto**, il Consiglio di Amministrazione può

escludere dalla qualità di Socio:

a) chi abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la stessa, o per il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente;

b) la persona fisica o giuridica o l'ente collettivo che si sia reso responsabile di atti dannosi **agli interessi dello comunque pregiudizievoli per la Società e al prestigio per la reputazione della stessa o in contrasto con la legge, lo Statuto, gli interessi della Società o con lo spirito della forma cooperativa**, ovvero che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli impegni di cui agli articoli 8 e 10;

c) il Socio che per due esercizi consecutivi non abbia incassato dividendi deliberati ovvero non sia risultato assegnatario di azioni gratuite ed ometta di ottemperare all'invito di documentare la sussistenza del possesso azionario minimo previsto nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso a lui rivolto in proposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di cui al precedente art. 16: **ovvero dalla pubblicazione di specifico avviso non nominativo su un quotidiano a diffusione nazionale;**

d) il Socio che venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 9;

e) il Socio che si sia reso responsabile di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla legge o dallo Statuto, ovvero di inadempienze alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Società.

Contro il provvedimento di esclusione, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il Socio, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 2533 Codice Civile, può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata. ~~Ove lea comunicazione prevista al punto c) del primo comma ed al comma precedente del presente articolo relativa all'esclusione, regolarmente effettuata dalla Società all'indirizzo di cui all'art. 16 del presente Statuto, non fossero per qualsiasi motivo recapitata, la Società può procedere a pubblicare, con effetti equivalenti, specifico avviso non nominativo su un quotidiano a diffusione nazionale con le forme ritenute opportune caso per caso.~~

Al Socio escluso o receduto, qualora ne faccia domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.

Il Socio ha diritto di recedere dalla Società soltanto nei casi ammessi dalla legge, precisandosi che è escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione, modifica o soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.

ARTICOLO 21

Le azioni rimborsate debbono essere estinte.

Se l'avente diritto al rimborso non provvederà alla riscossione, entro tre mesi dall'invito della Società, il relativo importo verrà accantonato in un conto infruttifero a sua disposizione, fermi i limiti della prescrizione di legge.

Il rimborso avviene con le modalità e nella misura di legge.

ARTICOLO 22

La qualità di Socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi di esclusione di cui al precedente art. 20, nonché quando il Socio ne faccia espressa richiesta conservando sulle azioni possedute solo i diritti patrimoniali e quando venga ad essere titolare di meno di cento azioni.

ARTICOLO 23

Il Consiglio di Amministrazione può, se previamente autorizzato dall'Assemblea e nei limiti e con le modalità della vigente normativa, acquistare e vendere azioni proprie.

TITOLO III
BILANCIO, DESTINAZIONE DEGLI UTILI
E FONDI DI RISERVA
ARTICOLO 24⁽¹⁾

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni di legge applicabili, tra le quali quelle delle leggi speciali per le Società di Assicurazione.

La gestione relativa alle assicurazioni sulla Vita dovrà essere distinta da quella relativa alle assicurazioni dei Rami Danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008 attuativo dell'art. 348 del decreto legislativo 209/2005, si precisa che:

- il capitale sociale è attribuito per euro ~~111.558.060~~ **117.135.966** ai rami Danni e per euro ~~50.707.785~~ **53.243.172** ai rami Vita;

- la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro ~~463.148.256,02~~ **457.618.698,18** ai rami Danni e per euro ~~215.451.250,71~~ **198.928.615,14** ai rami Vita. In caso di acquisto di azioni proprie, l'utilizzo dei relativi fondi andrà imputato in contropartita alla riserva sovrapprezzo dei rami Danni e dei rami Vita proporzionalmente alle rispettive consistenze;

- la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 37.231.482,77 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita;

- la riserva legale è attribuita per euro ~~164.406.949,10~~ **165.505.123,38** ai rami Danni e per euro 44.207.849,54 ai rami Vita;

- le altre riserve sono attribuite per euro ~~125.037.402,62~~ **125.079.698,74** ai rami Danni e per euro 550.992,66 ai rami Vita;

- la riserva da avanzo di fusione fusione e scissione, pari ad euro **700.502,17**, è interamente attribuita ai rami Danni ~~per euro 689.581,17~~;

- il disavanzo di scissione, pari ad euro **141.753.328,00**, è interamente attribuito ai rami Danni.

- **gli utili portati a nuovo, pari ad euro 18.403.722,51, sono interamente attribuiti ai rami Danni.**

Con delibera adottata dagli organi sociali competenti ai sensi di legge e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o variazione e nel rispetto dei criteri di legge.

In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita del valore nominale delle azioni, con gli eventuali sovrapprezzi ed interessi di conguaglio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile o nell'ipotesi di cui all'art. 6, 2° comma, punto b) del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.

⁽¹⁾ Le modifiche riportate all'art. 24 sono state deliberate:

a) relativamente a capitale sociale e riserva sovrapprezzo, dall'Assemblea dei Soci del 21 aprile 2012;

b) relativamente alle altre poste, dal Consiglio di Amministrazione ex Regolamento Isvap 11 marzo 2008 n. 17.

Resta pertanto inteso che, ove le modifiche *sub* "a)" non siano approvate dall'Autorità di Vigilanza, i relativi punti si dovranno intendere ripristinati nei precedenti importi.

ARTICOLO 25

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, la destinazione degli utili nel rispetto di quanto stabilito dal comma seguente, nonché la determinazione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 27, lett. b).

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte previamente: (i) le quote destinate per legge alla riserva legale e ad ogni altra eventuale destinazione inderogabile, (ii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alla riserva straordinaria e/o a riserve speciali, e (iii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alle finalità di cui all'art. 41, 1° comma, lett. g), vengono ripartiti tra gli azionisti in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta. La quota indicata sub (iii) sarà dedotta dall'importo stanziabile dal Consiglio ai sensi del successivo art. 41, 1° comma, lett. g).

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

ARTICOLO 26

I dividendi non riscossi dal Socio e prescritti a termini di legge, sono della Società e attribuiti alla riserva dividendi.

TITOLO IV ASSEMBLEE *ARTICOLO 27*

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, possono essere convocate in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio o di almeno due membri del Collegio Sindacale o su richiesta di almeno un ventesimo dei Soci, **di norma in Verona e comunque** anche in luogo diverso dalla Sede sociale e **dal comune stesso ove ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione**, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, a scelta del Consiglio di Amministrazione, su almeno uno dei seguenti quotidiani "Il Sole 24 Ore" ovvero "MF - Milano Finanza", nei termini di legge.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino secondo le vigenti normative di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli n. 22 e 54 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

L'Assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina e dal presente Statuto; in particolare sono di competenza dell'Assemblea ordinaria, in conformità a quanto previsto dalla normativa per tempo vigente, le deliberazioni concernenti:

- a) le autorizzazioni per il compimento di atti del Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con parti correlate;
- b) la determinazione, per l'esercizio in corso, dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché dell'indennità di presenza di cui all'art. 45;

- c) la determinazione della retribuzione annuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale all'atto della relativa nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio;
- d) l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli organi sociali della Società e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

ARTICOLO 28

Salvo quanto disposto dagli artt. 32, 52 e 53, l'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, delibera validamente qualora vi intervenga o sia rappresentata almeno la metà del numero dei Soci; in seconda convocazione, sempre salvo quanto disposto dagli articoli sopra citati, delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, anche nel caso in cui si debbano deliberare modifiche allo Statuto.

ARTICOLO 29

Ha diritto ad intervenire all'Assemblea il Socio iscritto nel libro dei Soci da almeno novanta giorni per il quale l'intermediario autorizzato, presso cui le sue azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società la comunicazione prevista dalla vigente normativa attestante la titolarità di un numero di azioni pari almeno a quello minimo stabilito ai sensi degli artt. 22 e 54 del presente Statuto da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione. La Società, verificata la qualità di Socio, rilascerà il biglietto di ammissione.

ARTICOLO 30

Ogni Socio, munito del biglietto di ammissione, partecipa all'Assemblea con un solo voto qualunque sia il numero delle azioni che possiede, purché sia in regola coi versamenti e non abbia superato il limite di cui agli artt. 8 e 14 dello Statuto.

Il Socio ammesso a partecipare all'Assemblea ai sensi dell'art. 29 e munito del biglietto di ammissione potrà, per delega, rappresentare altro Socio; nessun delegato tuttavia può rappresentare più di due Soci.

La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, né alle società da essa controllate o ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti di queste.

Chi non è Socio non può intervenire nelle Assemblee, nemmeno come delegato o mandatario, salvo quanto disposto dal quarto e quinto comma dell'art. 8 e dal secondo comma dell'art. 46 e da ogni altra inderogabile disposizione di legge.

ARTICOLO 31

Lo svolgimento dell'Assemblea è regolato, oltre che dalla vigente disciplina e dal presente Statuto, da un apposito regolamento, approvato dalla stessa Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano di nomina, tra quelli presenti; a parità di anzianità di nomina, dal più anziano per età.

ARTICOLO 32

Salvo quanto stabilito dal successivo comma 3 del presente art. 32 e dai successivi artt. 52 e 53 l'Assemblea delibera a maggioranza di voti espressi in Assemblea.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti, fatta eccezione per le seguenti delibere, per le quali è anche richiesto il voto favorevole di un decimo dei Soci: (i) modifiche del presente comma 3 di questo art. 32, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'assemblea, nonché degli artt. 33.1, 33.2, 33.3, 35, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da Banca Popolare di Vicenza s.c. a r.l. ("BPVI"), 39, 3° comma (quorum ultralegale per le delibere del Consiglio) e 44, 8° comma (presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione) e 19° comma (sostituzione dei Sindaci) dello Statuto; (ii) aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari. La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione.

TITOLO V
AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORE GENERALE
ARTICOLO 33

33.1. Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da diciotto membri, dei quali **cinque fino a sei** residenti nella Provincia di Verona, due residenti nella Provincia di Vicenza e **undici i restanti** residenti altrove.

33.2. Durata della carica

Gli Amministratori sono eletti fra i Soci dall'Assemblea e durano in carica tre esercizi. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ogni anno sono nominati 6 Amministratori, fatti salvi i casi di sostituzione previsti dal successivo art. 33.5.

33.3 Presentazione delle liste di candidati

Gli Amministratori sono eletti ogni anno sulla base di liste, formate in modo da assicurare il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 33.1, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di seguito indicate:

(a) il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo parziale dell'organo amministrativo, una lista di candidati che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 33, 1° comma, del presente Statuto. L'indicazione nella lista dei candidati consiglieri residenti nella Provincia di Vicenza, ad uno dei quali sarà riservata la funzione di Vice Presidente, sarà effettuata sulla base della designazione e della indicazione relativa alla funzione da parte di BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire i nominativi designati da BPVI nella propria lista al fine di osservare la prescrizione di cui all'art. 33, 1° comma, del presente Statuto ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero anche la sostituzione di un amministratore residente nella provincia di Vicenza designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;

(b) le liste dei Soci devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e pubblicate (a cura e spese dei Soci presentatori) su almeno 1 quotidiano almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. I Soci

devono sottoscrivere la lista e contestualmente presentare copia delle certificazioni rilasciate secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti; la sottoscrizione di ciascun Socio presentatore deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità;

(c) il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista;

(d) ciascuna lista deve contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Amministratori da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea;

(e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.

33.4 votazione e nomina

Nel caso in cui siano presentate più liste, 1 Amministratore su 18 è tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti (c.d. "Amministratore di minoranza"). In particolare, tenuto conto del rinnovo annuale di 6 Amministratori previsto dall'art. 33.2, alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue:

(a) ogni Socio può votare solo una lista;

(b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia di 250 voti validamente espressi in Assemblea;

(c) qualora sia stata presentata solo una lista, tutti i 6 Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, e ciò sia nel caso in cui vi sia, sia nel caso in cui non vi sia l'Amministratore di minoranza da nominare;

(d) qualora siano state presentate più liste e non vi sia l'Amministratore di minoranza da nominare, tutti i 6 Amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;

(e) qualora siano state presentate più liste e debba essere nominato l'Amministratore di minoranza, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, 5 Amministratori, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto 1 Amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista; qualora peraltro tale candidato non assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1, sarà eletto il primo dei successivi candidati di tale lista che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1.

33.5 Sostituzione

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, la sostituzione, anche dei Consiglieri cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile, avviene con delibera dell'Assemblea a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di cui all'art. 33.3 del presente Statuto.

Gli Amministratori nominati in sostituzione di quelli mancanti durano in carica fino all'originaria scadenza degli Amministratori sostituiti.

33.6 Requisiti di eleggibilità e cause di incompatibilità

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge; almeno due Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modificazioni e/o integrazioni (di seguito TUF).

Fermo restando quanto previsto all'articolo 40 del presente Statuto, nonché da altre disposizioni di legge in materia di incompatibilità, di requisiti e di divieti di assunzione di cariche, non possono essere comunque eletti Amministratori coloro i quali ricoprono tale

carica in più di cinque società quotate o ~~compagnie di assicurazione, non tenendosi conto nel computo di dette società delle Società controllate o collegate.~~ In ogni caso di incompatibilità società da queste controllate. Ove tale limite venisse superato, il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, la decadenza con efficacia immediata.

33.7 Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dal presente Statuto, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:

- a) le liste di cui all'articolo 33.3 devono contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato a quel momento, come attestato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, non inferiore a quello indicato nel medesimo avviso;
- b) qualora debba essere nominato l'Amministratore di minoranza, i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi dovranno essere indicati nelle liste in posizione comunque diversa dalla sesta, salva la necessità di nominare sei Consiglieri del genere a quel momento meno rappresentato;
- c) nel caso di cooptazione di cui all'articolo 2386 c.c. ovvero di sostituzione di cui all'articolo 33.5, le nomine devono essere effettuate nel rispetto del criterio di riparto tra generi previsto dalla normativa vigente in relazione alla situazione attestata a quel momento.

ARTICOLO 34

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervengano almeno dieci dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 35

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti dei ~~presenti~~ componenti in carica, provvede alla nomina, tra i suoi membri, ~~il~~ del Presidente, ~~il~~ del Vice Presidente Vicario, di un altro Vice Presidente ~~e~~ di un Segretario, ed alla loro revoca. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e provvedere alla sua revoca. Un Vice Presidente sarà scelto tra gli Amministratori designati da BPVI.

I soggetti così nominati restano nella carica fino alla cessazione del loro mandato come Consiglieri, sempre fatta salva ogni ipotesi di loro revoca.

Non sono cumulabili la carica di Presidente, con tutte le altre sopra previste, nonché la carica di Vice Presidente o Vice Presidente Vicario con quella di Amministratore Delegato.

I Consiglieri che ricoprono le cariche indicate al primo comma, insieme a due altri Amministratori nominati con le stesse modalità, formano il Comitato Esecutivo.

Al Comitato Esecutivo si applicano le regole di funzionamento e di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno altri Comitati, fra i quali quelli previsti da codici di autodisciplina e da disposizioni regolamentari, con funzioni determinate dal Consiglio stesso all'atto della nomina.

ARTICOLO 36

Il Consiglio di Amministrazione si rinnova per un terzo ogni anno; gli Amministratori scaduti sono rieleggibili.

Il Presidente oppure uno dei Vice Presidenti oppure l'Amministratore Delegato, ove nominato, deve risiedere in provincia di Verona.

Il Presidente, **oltre ad esercitare le altre funzioni previste dalla normativa per tempo vigente e dal presente Statuto**, convoca il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno tutte le volte che lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta, con istanza motivata, da almeno due Consiglieri.

Il Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ove nominato, promuove l'efficiente funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del sistema di governo societario, svolge compiti di coordinamento tra l'attività degli organi della Società e sovrintende alle relazioni istituzionali della stessa.

ARTICOLO 37

La firma sociale spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, singolarmente ai due Vice Presidenti; spetta inoltre, nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma singolarmente anche ad altri Amministratori, che in ogni caso non avranno la qualifica di Amministratori Delegati, od anche ad altre persone di volta in volta da esso designate.

Per gli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta al Direttore Generale, il quale può delegarla a dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società o di Società del Gruppo, mediante procure anche per categorie o insiemi di atti ovvero procure speciali.

Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 38

La rappresentanza della Società in giudizio spetta disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, ove nominato, ed al Direttore Generale, con facoltà di delega. Sono salve le eventuali ulteriori indicazioni in materia da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del presente Statuto.

Agli stessi compete altresì la facoltà, anche a mezzo di procuratore speciale, di proporre e rimettere querela, fare denuncia di reato, costituirsi parte civile e rinunciare alla relativa azione in nome della Società.

ARTICOLO 39

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ~~anche quando riguardano accettazione o esclusione di Soci, devono essere assunte con voto palese, fatti salvi particolari materie o argomenti riguardanti le persone degli amministratori e dei sindaci, per i quali il Presidente, autonomamente o su richiesta di almeno due amministratori, può disporre lo scrutinio segreto.~~

Fatta eccezione per le delibere indicate al successivo comma 3 e all'art. 35, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. A parità di suffragi, ~~nel caso di votazione segreta, la proposta si considera respinta; nel caso di votazione palese prevale il voto del Presidente.~~

Le delibere del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto i seguenti argomenti devono essere assunte con il voto favorevole di almeno 17 Amministratori su 18:

(i) modifica della lista del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 33.3 e della lista prevista dall'art. 44 dello Statuto;

(ii) proposte, da sottoporre all'Assemblea, di modifica degli artt. 32, 3° comma, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'Assemblea, nonché dagli artt. 33, 35, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da BPVI, 39, 3° comma e 44, 8° comma e 19° comma dello Statuto;

(iii) convocazione dell'Assemblea per deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari.

ARTICOLO 40

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione parenti o affini tra loro fino al quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti o affini, rimane in carica quello che ha ottenuto maggiori voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

~~Salva espressa autorizzazione dell'Assemblea~~ Oltre a quanto previsto dall'articolo 33.6, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione ~~Amministratori, Sindaci~~ componenti degli organi societari, ~~Direttori Generali o soci illimitatamente responsabili~~, dirigenti di altre Società di assicurazione, non controllate o collegate, in concorrenza effettiva con la Società, come pure di imprese o gruppi di imprese concorrenti, nonché esponenti aziendali, direttori generali, dirigenti di società controllanti le medesime società di assicurazione e imprese concorrenti, ovvero coloro che intrattengono rapporti di collaborazione professionale continuativa con le predette società o imprese. In caso di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, la decadenza con efficacia immediata. Il divieto di cui sopra non opera nel caso di cooptazione nell'organo amministrativo secondo le vigenti disposizioni di legge, fatte salve le medesime disposizioni circa eventuali incompatibilità e decadenze.

ARTICOLO 41

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di Statuto, di disposizioni regolamentari e di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget;

b) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, ove nominato nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui all'art. 35, 1° comma. Gli organi delegati informeranno il Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta, nell'adunanza immediatamente successiva e comunque ~~ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, con cadenza almeno trimestrale in conformità alla normativa per tempo vigente;~~

c) la nomina del Direttore Generale, di uno o più Condirettori Generali e/o di uno o più Vice Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei relativi poteri nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;

d) l'approvazione dell'assetto organizzativo dell'impresa e del sistema delle deleghe e dei poteri, curandone l'adeguatezza nel tempo;

e) la valutazione del generale andamento della gestione e verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;

f) la sospensione temporanea, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, dell'ammissione di nuovi Soci;

g) lo stanziamento, a titolo di liberalità, di somme per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente Statuto, nonché per finalità di carattere economico-sociale o di beneficenza, conformi allo spirito della Società. Tale stanziamento verrà deliberato annualmente e le relative somme verranno erogate ed iscritte tra le spese di esercizio, per un importo totale non eccedente per ogni esercizio il 6% della media degli utili netti distribuibili degli ultimi tre esercizi;

h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP;

i) l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate secondo la normativa per tempo vigente.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, spettano in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis e di scissione nei casi previsti dall'art. 2506-ter del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, la istituzione, la soppressione, il trasferimento di sedi secondarie, la eventuale indicazione di quali tra gli Amministratori, oltre quelli indicati all'art. 38, hanno la rappresentanza legale della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale e sentito il Direttore Generale, provvede alla nomina ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso. Il dirigente sopra indicato dovrà possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per almeno un triennio. Allo stesso saranno conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvederà in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti da disposizioni di legge e regolamentari e del bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 42

Con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione, in occasione di una sua riunione, svolgerà apposita relazione sull'attività e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle Società controllate, con particolare attenzione ad eventuali operazioni per le quali sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti il Consiglio stesso. Il relativo verbale, con annotazione delle eventuali deliberazioni e votazioni al riguardo, degli eventuali dissensi, richieste di chiarimenti o commenti da parte dei singoli Consiglieri, viene trasmesso senza indugio al Collegio Sindacale, qualora quest'ultimo non fosse presente nella seduta.

ARTICOLO 43

Gli Amministratori devono essere titolari di almeno 100 (cento) azioni della Società.

ARTICOLO 44

1. L'Assemblea Ordinaria nomina ogni triennio tra i Soci con diritto di voto il Collegio Sindacale, costituito da cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti.

2. Oltre agli altri requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, i Sindaci, Effettivi e Supplenti, dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di **controllo revisione legale** dei conti per almeno un triennio.

3. Essi dovranno inoltre aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, di almeno un quinquennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;

b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;

c) attività di insegnamento universitario (~~docenti di ruolo e a contratto~~) in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.

4. Si considerano, relativamente alle materie di cui alla precedente lettera c), come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.

5. ~~Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge o dallo Statuto nonché coloro che ricoprono la carica di componente Sindaco effettivo dell'organo di controllo in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto nel computo delle Società controllate o collegate. Si applicano comunque i limiti al cumulo degli incarichi di cui al regolamento attuativo dell'art. 148-bis del TUF.~~ Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge in tema di ineleggibilità, incompatibilità, divieti di assunzione di cariche e decadenza, nonché dal presente Statuto, non possono ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo coloro che svolgono la medesima funzione in cinque società quotate o società da queste controllate.

6. Ai Sindaci compete, oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.

7. L'intero Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai soci. Le liste presentate da Soci devono indicare distintamente con numerazione progressiva uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo ed uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente.

8. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo del Collegio Sindacale, una lista in cui siano indicati con numerazione progressiva cinque candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve contenere un candidato alla carica di Sindaco effettivo designato da BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire il nominativo designato da BPVI nella propria lista ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero la sostituzione di un Sindaco effettivo designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

8-bis. La lista del Consiglio di Amministrazione, entro il termine per il relativo deposito, deve comunque essere sottoscritta per adesione da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci,

siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale ovvero da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

9. Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

10. Ciascun «Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua presentazione non viene computata per alcuna lista. La sottoscrizione di ciascun «Socio presentatore dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

11. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

12. Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede sociale dal trentesimo al tredicesimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ove tale termine scada in giornata in cui la sede sociale non è aperta al pubblico, lo stesso potrà essere fissato al giorno di apertura della sede immediatamente precedente, dandosene comunicazione nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui sia presentata una sola lista entro tale data, i Soci possono depositare liste sino al terzo giorno successivo e le soglie previste dall'art. 44.9 sono ridotte alla metà.

13. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi a disposizione del pubblico - a pena di ineleggibilità di tutti i componenti la lista - oltre ai documenti di cui ai precedenti commi:

a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco;

b) l'elenco delle cariche dagli stessi ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, da aggiornarsi sino alla data dell'Assemblea;

c) un curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati.

14. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

15. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) si considereranno eletti membri effettivi del Collegio Sindacale i primi quattro candidati alla relativa carica in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei «Soci (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato alla relativa carica in ordine progressivo, tra le restanti liste, della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, 3° comma, del TUF non risulti in alcun modo collegata alla Lista di Maggioranza (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Minoranza");

b) si considereranno eletti membri supplenti del Collegio Sindacale i candidati alla relativa carica indicati al primo posto nella Lista di Maggioranza ed al primo posto nella Lista di Minoranza.

16. Ove sia stata presentata una sola lista, da essa saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti. Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti non possa essere effettuata secondo quanto previsto dai commi 15 e 16, primo cpv., del presente art. 44, l'Assemblea delibererà nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari a maggioranza relativa fra i candidati presentati nella stessa Assemblea.

17. Se più liste ottengono il medesimo numero di voti, per l'attribuzione delle relative cariche di

Sindaco si procederà a votazione di ballottaggio fra tali liste.

18. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo designato dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, ove presente. Ove il Collegio Sindacale sia tratto da un'unica lista ovvero si sia provveduto alla nomina in assenza di lista, la presidenza del Collegio spetterà nel primo caso alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nel secondo caso al Sindaco effettivo che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

19. In caso di decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista. Nell'ipotesi di cessazione anticipata del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal Sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza e, ove non possibile, dal Sindaco effettivo più anziano d'età. Fermo quanto disposto dall'art. 2401 c.c., l'Assemblea provvede alla sostituzione dei Sindaci effettivi che siano tratti dall'unica lista presentata o, in caso di presentazione di più liste, dalla Lista di Maggioranza, con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44. L'Assemblea provvede alla sostituzione del Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza con votazione a maggioranza senza vincolo di lista tra gli altri candidati indicati nella stessa Lista di Minoranza. Qualora non sia possibile procedere in tale maniera alla sostituzione del Sindaco tratto dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44.

19-bis. Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dal presente Statuto, la nomina del Collegio Sindacale deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:

- a) le liste di cui all'articolo 44, comma 7, primo cpv. devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi e, in particolare:
 - (i) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a tre, i candidati dovranno essere di entrambi i generi;
 - (ii) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a quattro, i candidati dovranno essere due per ciascun genere;
 - (iii) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a cinque, i candidati indicati alle prime quattro posizioni dovranno essere due per ciascun genere;
- b) nel caso di sostituzione di cui al comma 19 del presente articolo 44, i Sindaci nominati dall'Assemblea in sostituzione dovranno essere del medesimo genere di quelli decaduti o cessati;
- c) in ogni caso in cui, in sede di nomina dei componenti del Collegio Sindacale, non risulti assicurato l'equilibrio tra generi, troverà applicazione l'articolo 44, comma 16, secondo cpv..

20. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 34, 2° comma del presente Statuto.

21. La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione secondo la normativa per tempo vigente.

ARTICOLO 45

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonchè un compenso annuo determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui ai

precedenti artt. 25 e 27, sulla cui ripartizione, sentito ove necessario il parere del Collegio Sindacale, si pronuncia con competenza non delegabile il Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore Delegato, ove nominato, e di altre particolari cariche, quali in particolare quelle previste da codici di autodisciplina, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Agli Amministratori ed ai Sindaci spetta, altresì, una indennità di presenza il cui importo è determinato annualmente dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui ai precedenti artt. 25 e 27, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di ogni eventuale ulteriore Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 46

L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e delle determinazioni dell'Amministratore Delegato, ove nominato, e la gestione corrente della Società sono affidate al Direttore Generale.

Il Direttore Generale assiste alle Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie.

TITOLO VI CONSULTA

ARTICOLO 47

Il Consiglio di Amministrazione delibera la costituzione di un Comitato misto, denominato Consulta, composto da un numero di membri non inferiore a quindici e non superiore a ventuno, nominati fra gli Amministratori, i dirigenti, i dipendenti e gli agenti della Società ovvero di società del gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni e fra i rappresentanti o designati degli enti istituzionali interessati o correlati all'attività della Società. La Consulta ha la finalità di concorrere alla individuazione delle linee e dei principi per un'operatività socialmente responsabile della Società e per lo sviluppo delle relative tematiche. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla definizione di un regolamento dell'attività della Consulta, stabilendone in particolare la composizione e la durata in carica dei suoi membri.

TITOLO VII COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 48

L'Assemblea ordinaria nomina fra i Soci tre Probiviri effettivi e due supplenti che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai soci.

Le liste devono contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Probiviri effettivi e/o supplenti da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può presentare, in occasione di ogni rinnovo e/o integrazione del Collegio, una lista.

Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale.

Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla

percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

Si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 44, commi 10, 11, 12 primo capoverso, 14, 16 e 17 del presente Statuto.

Si considereranno eletti membri del Collegio dei Probiviri i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso quando occorra e ne dirige i lavori.

I supplenti surrogano in ordine di età e fino alla prossima Assemblea il membro effettivo che venga comunque a mancare; il nuovo nominato assume l'anzianità di quelli in carica; i supplenti surrogano pure in ordine d'età, di volta in volta, quelli che debbono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o di altro legittimo impedimento.

La funzione di Proboviro è onoraria; spetta ai Probiviri il rimborso delle spese.

ARTICOLO 49

Il Collegio dei Probiviri, per le funzioni assegnate dallo Statuto e consentite dalla legge, decide a maggioranza secondo equità su ogni controversia che possa sorgere fra Società e Soci, in relazione all'applicazione dello statuto e ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali.

Tali determinazioni non riguardano peraltro le contestazioni relative al rigetto delle domande di ammissione a Socio o all'esclusione da Socio. Per esse il Collegio dei Probiviri esprime solo un parere sulla opportunità o meno di un riesame della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione, a mente degli artt. 13 e 20.

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedano concernenti la controversia da decidere.

ARTICOLO 50

Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare, secondo le norme dei precedenti articoli 48 e 49, soltanto qualora il Socio manifesti ogni volta espressamente - per iscritto e per ogni controversia specificamente indicata - la volontà di adire il Collegio stesso.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

ARTICOLO 51

In caso di liquidazione della Società, sono liquidatori di diritto gli Amministratori in carica.

ARTICOLO 52

Per deliberare sull'anticipato scioglimento della Società, nei casi non previsti dalla legge, è necessario il voto favorevole di quattro quinti dei Soci presenti o rappresentati all'Assemblea, purché rappresentino almeno il terzo del numero dei Soci.

ARTICOLO 53

L'art. 10 del presente Statuto non può essere modificato senza l'assenso dato da tutti i Soci in regolare Assemblea.

ARTICOLO 54

Le disposizioni di cui agli artt. 9, 11, 19, ~~20~~, 22 e 29 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente alle deliberazioni della ~~»~~Assemblea straordinaria del 21 aprile 2001.

~~Le disposizioni relative al cumulo delle cariche di cui agli artt. 33 e 44, come introdotte o modificate dalla assemblea straordinaria del 24 aprile 2004, si applicano non tenendo conto della situazione esistente alla data di entrata in vigore delle relative norme statutarie.~~

Le modifiche introdotte all'art. 9 all'Assemblea dei Soci del 21 aprile 2012 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente a tale data.

Le modifiche introdotte agli artt. 33.6, 40 e 44 comma 5 dalla Assemblea dei Soci del 21 aprile 2012, si applicano con riferimento agli esponenti nominati successivamente a tale data.

Le modifiche introdotte all'art. 20, comma 1 lett. c) dall'Assemblea dei soci del 24 aprile 2010 relativamente all'assegnazione di azioni gratuite si applicheranno per le operazioni deliberate successivamente a tale data.

Il comma 7 dell'articolo 33 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi, riferiti ad ogni rinnovo parziale dell'organo.

Il comma 19-bis dell'articolo 44 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.

ARTICOLO 55

Il 3° comma dell'art. 32 cesserà automaticamente di avere efficacia il 30 giugno 2018.

F.to Paolo Bedoni

F.to Maria Maddalena Buoninconti – Notaio – Sigillo -

COMPENDIO PATRIMONIALE RAMO SCINDENDO

(Importi in Unità di Euro)

Voci dell'attivo	COMPENDIO PATRIMONIALE RAMO BENEFICIARIA 31.03.2012
Cassa e disponibilità liquide	
Attività finanziarie disponibili per la vendita	6.959.809
Crediti	2.038.760
a) per gestioni di patrimoni	433.293
b) altri crediti	1.605.467
Attività materiali	4.180
Attività immateriali	-
Attività fiscali	72.760
a) correnti	-
b) anticipate	72.760
Altre attività	50.322
Totale Attivo	9.125.830

Voci del passivo e del patrimonio netto	COMPENDIO PATRIMONIALE RAMO BENEFICIARIA 31.03.2012
Debiti	0
Passività fiscali	0
a) correnti	0
b) differite	0
Altre passività	58.877
Trattamento di fine rapporto del personale	203.366
Fondi per rischi e oneri:	0
a) quiescenza e obblighi simili	0
b) altri fondi	0
Capitale	0
Riserve	8.863.587
Riserve da valutazione	0
Utile (perdita) d'esercizio	0
Totale Passivo e patrimonio netto	9.125.830

H